

148.

## SEDUTA DI SABATO 28 LUGLIO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge (Annunzio)</b> . . . . .	8665	DEL PENNINO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	8669
<b>Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)</b> . . . . .	8665	DI NARDO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	8674
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>		LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	8665
LOSPINOSO SEVERINI ed altri: <i>Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (Modificata dal Senato) (379-B)</i> . . . . .	8665	MUSOTTO . . . . .	8679
PRESIDENTE . . . . .	8665	REGGIANI . . . . .	8691
COCCIA . . . . .	8683	RICCIO PIETRO . . . . .	8693
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	8679	<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	8696
		MANCO . . . . .	8696
		<b>Corte dei conti (Trasmissione di documento)</b> . . . . .	8665
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	8665
		<b>Ordine del giorno delle prossime sedute</b> . . . . .	8696

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ALMIRANTE ed altri: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernente la nomina a segretario generale di seconda classe » (2308).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge  
di iniziativa regionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza dal Consiglio regionale della Basilicata — a norma dell'articolo 121 della Costituzione — la seguente proposta di legge:

« Credito agevolato al commercio » (2309).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della Corte dei conti ha trasmesso in data 27 luglio 1973, la decisione e la relativa relazione della Corte a sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (doc. XIV, n. 2).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio  
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (modificata dal Senato) (379-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Piscicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, modificata dal Senato: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, avvertendo che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha richiesto l'ampliamento senza limitazioni nel numero delle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo nella durata degli interventi per gli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 25 luglio scorso le Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza onorevole Lospinoso Severini.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il progetto di legge che è all'esame della Camera e che riguarda la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha dietro di sé una lunga e tormentata storia. Per molti anni — nel corso di diverse legislature — il delicato tema è stato dibattuto in Parlamento, senza che venissero meno l'interesse e la piena collaborazione dei vari governi che si sono succeduti, del Consiglio superiore della magistratura, di eminenti giuristi e delle grandi associazioni

sindacali di magistrati e di avvocati. E non poteva essere diversamente, data la grande importanza della riforma, che giunge ora alla discussione in Assemblea, dopo intensa ed approfondita elaborazione, arricchita dagli apporti di numerosi studiosi recati soprattutto nella passata e nell'attuale legislatura. Desidero aggiungere che un particolare impegno è stato profuso, con la ferma e decisa volontà di fare presto e bene, dai gruppi parlamentari della Camera e del Senato democratico cristiano, socialista, socialdemocratico, repubblicano e comunista, i quali, nelle Commissioni riunite giustizia e lavoro hanno approfondito il problema, approntando un testo organico di norme che, a mio parere, risponde in pieno alle aspettative, speranze ed esigenze del mondo del lavoro.

Affermo ciò senza toni trionfalistici e senza presunzione. È questa una riforma da anni attesa ed invocata con forza dai lavoratori, i quali sperano di trovare in essa valida ed efficiente tutela dei diritti conquistati sul piano sindacale, diritti che sarebbero vanificati se le norme oggetto del provvedimento in esame non avessero immediata applicazione. Del resto, in passato ed ancor oggi, si sono levate e si levano voci autorevolissime, sia in campo politico, sia nel campo sindacale e in quello degli operatori del diritto, voci che hanno messo e mettono in rilievo la drammaticità della situazione attuale derivante dall'esasperante lentezza dei procedimenti, che si traduce in un danno, il più delle volte irreparabile, per i lavoratori, i quali sfiduciati, stanchi, fiaccati nella loro capacità di resistenza, sono molto spesso costretti a subire ricatti, accettando umilianti transazioni.

Fra le tante autorevoli voci ricordo quelle dei Presidenti della Repubblica, Saragat e Leone. Mi piace anche menzionare e richiamare quella di uno dei più noti processualisti, il professor Andrioli, il quale ha molto efficacemente sintetizzato il problema del processo del lavoro, esprimendosi in questi esatti termini: « Nessuno ignora che una causa richiede un periodo di tempo non inferiore al triennio per esaudire il primo grado, un periodo di tempo non inferiore al biennio per attingere la sentenza di secondo grado e che in un processo, come quello di Cassazione, in cui le prestazioni dei giudici si esauriscono nella deliberazione della sentenza e nella estensione della sua motivazione il cittadino deve attendere non meno di tre anni.

« Se di vicende del genere è protagonista un lavoratore che ha bisogno della somma di denaro, che forma oggetto della sua domanda,

per vivere e far vivere i suoi congiunti, la situazione diventa più drammatica quando si tratta di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. La illazione che è dato cavarne è assai semplice: il processo, anche se si chiude con una sentenza conforme a diritto e a giustizia, non attinge risultati utili e non ha possibilità di inserimento nella vita che fluisce intorno ai palazzi di giustizia. Non basta: l'eccessiva durata del processo infligge lesioni anche alla collettività, perché da un lato ostacola il reinserimento dei lavoratori licenziati in altra impresa, e quindi attarda la fluida circolazione delle forze di lavoro, e dall'altro lato perpetua la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro ».

Sottopongo alla valutazione e meditazione di tutti voi, onorevoli colleghi, queste chiare ed ammonitrici parole per rafforzare, se ve ne fosse ancora bisogno, il convincimento che non bisogna ulteriormente indugiare, che non vi è tempo da perdere se veramente si vuol dare tranquillità al mondo del lavoro, specialmente in questo delicato momento della vita nazionale. Ecco perché ritengo che oggi sia un fausto giorno, in quanto si inizia la fase conclusiva del lungo iter legislativo.

Fatte queste premesse di ordine generale, il mio compito è limitato ad illustrare gli aspetti salienti ed essenziali del progetto di legge, così come esso è stato elaborato dalle Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera e del Senato, essendo riservato al collega Del Pennino, che è con me relatore, l'esame dettagliato delle varie norme.

Le Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera e del Senato hanno posto a fondamento delle scelte fatte un principio informatore di grande rilevanza, che è quello dell'adeguamento del processo del lavoro alle finalità della legislazione sociale, già attuata nel nostro ordinamento. Tale principio è stato chiarito con parole semplici e chiare, ma profonde, dal dottor Simoneschi, il giovane magistrato che ha seguito con grande interesse, competenza e perspicacia i lavori parlamentari. Per la loro incisività mi piace ricordare queste parole: « La tutela » — afferma il dottor Simoneschi — « predisposta dall'ordinamento per riequilibrare la diversa posizione di fatto delle parti del rapporto di lavoro, da quella costituzionale a quella speciale, rischia di essere svuotata di contenuto se non trova la possibilità e la garanzia di una concreta attuazione in un sistema processuale ad essa finalizzato. Ecco allora chiarirsi le ragioni della specialità del nuovo processo del lavoro, che si esprime non solo nella semplicità delle forme

del procedimento e nell'adozione di strumenti idonei ad assicurare al lavoratore il pronto conseguimento dei diritti accertati dal giudice, ma anche nell'adozione di istituti che rendano il nuovo rito permeabile alla potenziale carica collettiva più volte insita negli interessi dedotti in giudizio dalle parti. È su questa strada che il nuovo processo del lavoro potrà rendersi specchio fedele delle scelte di politica sociale operate dal legislatore nella passata e nella più recente disciplina dei rapporti di lavoro ».

Da questa premessa generale discendono altri principi, che costituiscono i punti innovatori e qualificanti della riforma, come quelli dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione, inutilmente propugnati nel lontano passato da quel grande giurista che era Giuseppe Chiovenda, ed ora realizzati in un articolato semplice, ma preciso ed organico, che ad essi si ispira.

Fissate così le linee direttive, occorre ora spendere qualche parola sui criteri che sono stati consacrati nelle norme per attuare tali direttive. Naturalmente, mi fermerò a considerare soltanto i criteri fondamentali che costituiscono la chiave di volta di tutta la riforma. Vi è innanzi tutto una specificazione più completa della materia che deve formare oggetto del rito speciale, sia nelle controversie individuali sia in quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Si prevede poi la facoltà del tentativo di conciliazione extragiudiziale, da esperirsi davanti a commissioni provinciali e zonali (nelle quali sono largamente rappresentate le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale), con obbligo, in caso di conciliazione della vertenza, di formare il processo verbale (il quale, una volta accertata la sua regolarità formale, è dichiarato esecutivo dal pretore); e di formare ugualmente processo verbale in caso di mancata conciliazione, prevedendo però l'ipotesi che le parti possano indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, con precisazione, quando possibile, dell'ammontare del credito del lavoratore: ipotesi nella quale il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo.

La competenza funzionale in primo grado è attribuita al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si è così avviato a soluzione definitiva il grosso problema del giudice monocratico e si è anche avviato a soluzione quello della specializzazione del giudice.

La domanda introduttiva del giudizio viene proposta mediante ricorso, con obbligo, fra gli altri, per il ricorrente, di determinare con precisione l'oggetto, di esporre analitica-

mente i fatti e gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda, di precisare le conclusioni, di indicare specificamente i mezzi di prova, nonché i documenti che si offrono in comunicazione.

L'udienza di discussione è fissata dal giudice in termini perentori e in termini ugualmente perentori viene notificato il ricorso.

Si prevede infine che la costituzione del convenuto avvenga mediante memoria nella quale, a pena di decadenza, egli deve proporre eventuali domande in via riconvenzionale ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; deve prendere posizione in maniera precisa e non generica circa i fatti affermati dall'attore, deve proporre compiutamente tutte le sue difese in fatto e in diritto, indicando specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti, i quali devono essere contestualmente depositati.

È facile rilevare che con tali norme si sono voluti evitare le furbizie curialesche, le tattiche dilatorie, i trabocchetti e i cavilli, per mettere in condizioni il giudice di avere immediatamente davanti a sé il quadro preciso e concreto dei termini del dibattito processuale.

Un procedimento semplice, snello e celere, durante il quale domina la trattazione orale della causa, con la responsabilizzazione processuale delle parti che non pregiudica affatto il contraddittorio, e con l'attribuzione al giudice dell'effettiva direzione del dibattimento, concedendogli ampi poteri di impulso e dispositivi, per fare in modo che si superi la concezione invalsa nella pratica giudiziaria per effetto della quale il processo viene considerato *res privatorum*.

Tutto il sistema ruota intorno alla prima udienza, che deve essere effettivamente di discussione e nella quale si è stabilito lo sbarramento per l'integrazione delle prove. In questa udienza è anche obbligatoria la comparizione personale delle parti, sia per esperire il tentativo di conciliazione, sia per consentire al giudice di interrogare liberamente e informalmente le parti stesse, per trarre elementi di giudizio, prevedendosi altresì che la mancata comparizione delle parti costituisca comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

In conseguenza, se la causa non ha bisogno di essere istruita, deve essere decisa in detta udienza e, nel caso in cui sia necessaria l'istruttoria, questa deve essere esaurita in pochissime udienze successive che vanno fissate una di seguito all'altra.

Tenuto conto di ciò, nonché delle preclusioni e delle decadenze previste e della immediatezza della decisione, che deve essere emessa nella stessa udienza di discussione, è facile comprendere come non siano più consentiti comportamenti dilatori ed ostruzionistici e come sia possibile ottenere in un breve arco di tempo la decisione della lite. Inoltre, è prevista l'emissione di ordinanze di pagamento, che costituiscono titolo esecutivo nel corso della trattazione della causa, obbligatoria, quella che riguarda il pagamento delle somme non contestate, discrezionale e su richiesta del lavoratore, quella che riguarda il pagamento di una somma a titolo provvisorio, quando il diritto si possa ritenere accertato, e nei limiti della quantità che si ritenga provata. In questo modo si pone il lavoratore nella condizione di ottenere subito la liquidazione dei crediti per i titoli innanzi precisati.

Nello stesso tempo, il provvedimento in esame sancisce riconoscimento ufficiale della importanza delle associazioni sindacali che da tempo costituiscono una realtà della quale non si può non tener conto. Esse, su istanza di parte, hanno la facoltà di rendere nel giudizio informazioni, orali o scritte, al fine di collaborare col giudice e di agevolarlo nell'alto compito di rendere giustizia.

Sono previste altresì l'immediata pronuncia in udienza, dopo la discussione orale della causa, del dispositivo della sentenza, norma, questa, con la quale si è inteso concretizzare i principi della oralità e della immediatezza; la provvisoria esecutorietà di diritto delle sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti di lavoro, con la possibilità di procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo e con la previsione della sospensione dell'esecuzione da parte del giudice di appello soltanto quando da essa possa derivare all'altra parte gravissimo danno; la possibilità della valutazione equitativa della prestazione, e l'inserimento del principio della svalutazione monetaria — fatto importantissimo —, con l'obbligo da parte del giudice di considerare il maggior danno subito dal lavoratore in conseguenza della diminuzione di valore del suo credito; la piena gratuità del giudizio e l'inserimento delle norme sul patrocinio statale, già approvate dal Senato.

Il complesso dei criteri innanzi enunciati, offre la migliore dimostrazione della fondatezza di quanto in precedenza affermato, e cioè che il sistema adottato è semplice, organico, non flessibile e idoneo a ridurre al massimo i tempi dell'*iter* processuale, nonché a stroncare qualsiasi tattica ritardatrice, per porre

così il lavoratore, indiscutibilmente la parte più debole del processo, in condizioni di non rimanere in balia dell'altra parte, evitando però nel contempo di pregiudicare i diritti di difesa di questa ultima.

In ordine al giudizio di appello sarà sufficiente ricordare che è prevista la stessa sollecita procedura imposta per il giudizio di primo grado e che è stato precisato, con molta chiarezza e rigidità, che in appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, come non sono ammessi nuovi mezzi di prova, con la sola deroga della possibilità di ammissione di essi, anche di ufficio, da parte del collegio. Quest'ultimo, tuttavia, per ammetterli, deve ritenere che essi siano indispensabili ai fini del giudizio.

Un procedimento di appello, dunque, che è stato snellito ed imperniato sul concetto della rapidità della decisione.

Poche parole anche in ordine alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, per mettere in rilievo che il procedimento è identico a quello stabilito per le controversie individuali di lavoro, con la sola modifica che dette controversie, in primo grado, sono devolute alla competenza funzionale del pretore che ha sede nel capoluogo del tribunale nel quale risiede l'attore, sempre in funzione di giudice del lavoro.

Si è voluto così evitare un'eccessiva polverizzazione della giurisdizione, data la peculiarità della materia: inoltre, si è tentato di porre in rilievo che il procedimento amministrativo non costituisce più un presupposto processuale, ma soltanto una condizione di procedibilità e che, nel caso in cui esso non si esaurisca nel termine di 180 giorni dalla data di proposizione del ricorso, viene meno anche detta condizione di procedibilità.

Infine, nell'ambito di tale disciplina, si è inteso porre nel dovuto rilievo l'istituto del silenzio-rifiuto.

In ultimo, un rapido accenno alle norme che riguardano l'arbitrato rituale ed irrituale, per ricordare che è stato rimosso il divieto previsto dall'articolo 808, secondo comma, del codice di procedura civile e che è stata, in conseguenza, attribuita alla contrattazione collettiva la possibilità di stipulare clausole che dispongano la compromissione in arbitri delle controversie di lavoro; per ricordare inoltre che, alla tendenza legislativa che all'arbitrato irrituale ha dato spazio per la materia dei licenziamenti (articolo 7, ultimo comma, della legge 16 luglio 1966, n. 604) e per quella delle sanzioni disciplinari (articolo 7 dello statuto dei lavoratori) ed in osse-

quo all'indirizzo giurisprudenziale che aveva ammesso la validità degli arbitrati irrituali di derivazione collettiva, sia pur mantenendoli nell'ambito meramente negoziale, è stato riconosciuto l'arbitrato irrituale nei limiti però di rigidità della previsione contenuti nella norma.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho terminato, essendo riservato, come ho detto all'inizio, il resto della relazione all'onorevole Del Pennino.

Desidero fare una considerazione finale che mi sembra necessaria, cioè che la nuova disciplina, anche se efficiente in relazione ai fini che essa si prefigge, non può avere e non ha efficacia taumaturgica e che le sue fortune sono affidate in buona parte al senso di responsabilità ed alla volontà dei magistrati ed avvocati, i quali debbono saper intendere, come sicuramente sapranno intendere, lo spirito informatore ed innovatore della stessa e debbono di conseguenza applicare le norme con mentalità nuova, abbandonando gli schemi del passato.

La riforma è poi in massima parte affidata all'impegno del Governo, che sicuramente non mancherà di approntare nel più breve tempo possibile l'attrezzatura necessaria sia in ordine agli organici dei magistrati, cancellieri ed altri ausiliari della giustizia, sia in ordine all'edilizia giudiziaria, sia in ordine alle attrezzature meccaniche.

Ritengo di poter affermare che il lavoro compiuto in Commissione è stato sereno, serio e responsabile, ricevendo il consenso di eminenti giuristi, come i professori Andrioli e Cappelletti, nonché del Consiglio superiore della magistratura. Sono convinto che il lavoro dell'Assemblea sarà ugualmente sereno, serio e responsabile.

Tutti i lavoratori d'Italia attendono la nostra decisione. Operiamo in modo che venga superata la profonda disuguaglianza che esiste tra le parti del processo nell'attuale procedura, in quanto, come afferma il Menger, « non esiste una disuguaglianza maggiore di quella di trattare le disuguaglianze in modo uguale ». (*Applausi al centro e a sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Del Pennino.

**DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ri-

torna all'esame di questo ramo del Parlamento, dopo che il Senato ha ampiamente discusso, apportandovi diverse modifiche, il testo licenziato dalle Commissioni lavoro e giustizia della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 26 ottobre 1972.

Non ritengo necessario, in questa fase della discussione parlamentare, soffermarmi ulteriormente sull'importanza della riforma in oggetto, né sui principi fondamentali che ispirano le nuove norme. Essi sono stati già abbondantemente evidenziati nei dibattiti succedutisi nelle passate legislature come nell'attuale, ed egregiamente sintetizzati dal collega Lospinoso Severini. Ritengo piuttosto opportuno limitare la mia relazione ad un'attenta analisi comparata dei testi approvati dai due rami del Parlamento, al fine di offrire alla vostra attenzione tutti gli elementi di valutazione e di giudizio.

Sono, quelle introdotte dal Senato, modifiche che non comportano un'alterazione dei criteri informativi della proposta di legge in esame, ma piuttosto apportano correzioni e perfezionamenti tecnici di cui anche le Commissioni di questo consesso rilevarono, a suo tempo, l'opportunità, anche se decisero, al fine di consentire un più rapido iter del provvedimento, di licenziare il testo nella forma originaria, demandando all'altro ramo del Parlamento il compito di tradurre in emendamenti quelle osservazioni che erano emerse nel corso del nostro dibattito.

Rileverò preliminarmente che, in sede di coordinamento, il Senato ha ritenuto, con l'articolo 1, di abrogare e sostituire l'intero titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, non limitandosi all'abrogazione e alla sostituzione dei capi secondo e terzo di detto titolo, in quanto ha giustamente rilevato che anche i restanti capi primo e quarto si riferivano al soppresso ordinamento corporativo.

L'articolo 409 (ex articolo 429) nel n. 2 del testo approvato dal Senato estende l'ambito di applicazione del rito del lavoro anche ad altri contratti agrari, che non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate agrarie, oltre ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, e di affitto a coltivatore diretto.

Al numero 3 tale articolo fa riferimento anche ai rapporti di rappresentanza commerciale, mentre al numero 5 si precisa che per altri rapporti di lavoro deve trattarsi di rapporto di lavoro pubblico.

*Nulla quaestio* per il numero 3. Mi limiterò ad osservare che il relatore Torelli aveva

in proposito precisato, durante i lavori delle Commissioni del Senato, che nei casi regolati al punto 3 devono intendersi compresi i rapporti di lavoro a domicilio. Poiché non troviamo riaffermata tale considerazione nella relazione che accompagna il progetto di legge presso quel ramo del Parlamento, mi pare opportuno, per evitare possibili dubbi interpretativi sulla volontà del legislatore, ribadire in questa sede tale assunto. Il lavoro a domicilio, infatti, concreta proprio « una prestazione continuativa — sia pure non a tempo indeterminato — e coordinata, prevalentemente personale », e con in più il vincolo della subordinazione, sia pure solo tecnica.

Ad alcune perplessità inducono invece gli altri emendamenti apportati dal Senato.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'articolo 409, nel testo del Senato — come ho detto — si estende il rito del lavoro, oltre ai rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria e affitto a coltivatore diretto, anche a « rapporti derivanti da altri contratti agrari », facendo sempre salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie. Tale nuova formulazione aggrava ancora la possibilità che sorgano controversie pregiudiziali relative alla competenza del magistrato. Non posso quindi che ripetere, come ebbi già occasione di fare nella relazione che illustrava la proposta di legge avanti le Commissioni riunite della Camera in prima lettura, che sarebbe stato più opportuno non far salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie in ordine ai rapporti contemplati al punto 2 dell'articolo 409. Analogamente non appare soddisfacente nemmeno la nuova formulazione del punto 5. A parte la non felice scelta terminologica laddove si parla di « rapporti di lavoro pubblico », permangono tutte le perplessità che ebbi occasione di manifestare già nella relazione che accompagnava la proposta di legge nello scorso ottobre. Ricorderò che anche nelle recenti discussioni in seno alla nostra Commissione affari costituzionali sul nuovo stato giuridico dei dipendenti del parastato è stata evidenziata l'esigenza di unificare, sul piano processuale, la disciplina dei rapporti di lavoro del settore pubblico e di quelli del settore privato.

Meglio sarebbe stato, dunque, estendere la applicazione del rito del lavoro ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici non economici, ad eccezione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

All'articolo 412 (ex 432) secondo il testo del Senato non si prevede più l'obbligo di indicare, nel processo verbale di mancata concilia-

zione, gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento. Tale modifica appare invero opportuna perché fugge la preoccupazione delle parti di veder indicati nel verbale fatti che potrebbero essere usati a loro danno in sede giudiziaria, inducendoli così ad evitare il tentativo di conciliazione.

Per quanto riguarda il procedimento le principali innovazioni apportate dal Senato sono ispirate dall'esigenza di eliminare un diverso trattamento normativo per il datore di lavoro e per il lavoratore, che era previsto nel testo licenziato dalla Camera, e dalla preoccupazione di garantire adeguatamente il diritto alla difesa per tutti i cittadini senza distinzione, secondo il precetto dell'articolo 24 della Costituzione.

Il Senato ha voluto, così, giustamente prevenire eventuali eccezioni di illegittimità costituzionale, accogliendo un suggerimento della Commissione affari costituzionali di quel ramo del parlamento che aveva rilevato come « probabili eccezioni di illegittimità costituzionale si risolverebbero unicamente in danno del lavoratore e costituirebbero un sostanziale capovolgimento dei principi informatori del disegno di legge ».

All'esigenza di eliminare disparità di trattamento fra lavoratore e datore di lavoro si ispira, come pure un'altra serie di norme che esamineremo partitamente, la modifica introdotta all'articolo 413 (ex 434) che estende al datore di lavoro la facoltà, che nel testo licenziato dalla Camera era riservata al solo lavoratore, di ricorrere alle norme sul foro generale delle persone fisiche qualora non intenda avvalersi delle norme stabilite nel 2° e 3° comma dello stesso articolo relative alla determinazione del giudice territorialmente competente. In detto articolo è stato altresì aggiunto che sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

L'ex articolo 436 e l'ultimo comma dell'ex articolo 437 sono stati unificati in un nuovo articolo, il 417, che regola la costituzione e la difesa personale delle parti. È stato in proposito previsto che per le parti che stanno in giudizio personalmente ogni atto o memoria debba essere notificato dalla cancelleria.

Un'altra modifica è stata apportata dal Senato con l'articolo 415, per cui il ricorso e il processo verbale, con il decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati a cura dell'attore: sarebbe stato forse opportuno prevedere che non si incorre nella decadenza nel caso in cui la parte stia in giudizio personalmente.



Una serie di emendamenti sono stati apportati dal Senato ai termini processuali, allungandoli rispetto a quelli previsti nel testo della Camera, che, secondo talune obiezioni, erano eccessivamente brevi e avrebbero compromesso la possibilità di difesa del convenuto.

Così all'articolo 415 (ex 438) sono stati prolungati i termini massimi che devono decorrere tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell'udienza di discussione, portandoli da 40 a 60 giorni (e ad 80 anziché 60, nel caso che il convenuto risieda all'estero); si è previsto che il decreto di fissazione della udienza ed il ricorso siano notificati al convenuto, a cura dell'attore anziché dell'ufficio, entro un termine di 10 invece che di 5 giorni dalla data di pronuncia del decreto; si è previsto infine che fra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza intercorra un termine non minore di 30 giorni anziché di 20.

All'articolo 418 (ex 438-ter) sono stati portati da 5 a 10 giorni i termini per la notifica all'attore del nuovo decreto di fissazione dell'udienza in caso di domanda riconvenzionale; è stato stabilito che tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non decorrano più di 50 giorni (70 se la notifica debba farsi all'estero). I termini che devono intercorrere tra la data della notificazione all'attore del decreto e l'udienza di discussione sono stati elevati a 25 giorni (35 se la notificazione debba farsi all'estero) a fronte dei 15 previsti dal testo originario.

All'articolo 429 (ex 448) è stato elevato da 5 a 10 giorni il termine massimo che il giudice può concedere alle parti per il deposito di note difensive.

Le modifiche contenute negli articoli 420 (ex 439), 421 (ex 439-bis), 424 (ex 441) sono state introdotte dal Senato accogliendo un parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che ne sollecitava la revisione « al fine di garantire l'eguaglianza delle parti sia in direzione degli incumbenti istruttori, sia per le consulenze tecniche, che per ogni altro istituto, onde non vanificare il diritto di difesa, per tutti ed a tutti costituzionalmente garantito ».

All'articolo 420 (ex 439) si è così previsto che la mancata comparizione delle parti in udienza costituisca comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione, non in ogni caso, ma solo se non vi è un « giustificato motivo », e che entrambe le parti, e non il solo datore di lavoro, abbiano facoltà di farsi rappresentare da un procuratore tenuto

a conoscere i fatti della causa. Un nuovo comma dell'articolo 420 stabilisce, inoltre, che qualora vengano ammessi dal giudice nuovi mezzi di prova da lui ritenuti rilevanti, la controparte possa dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi, entro un termine perentorio di 5 giorni.

All'articolo 421 (ex 439-bis) è stato escluso dai mezzi di prova, ammissibili dal giudice in qualsiasi momento anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, il giuramento decisorio, che rimane deferibile solo dalle parti. Per quanto riguarda i consulenti tecnici è stata aggiunta una nuova disposizione all'articolo 9, sostitutiva dell'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che prevede che il giudice, con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico, assegni alle parti un termine non superiore a sei giorni per la nomina di un loro consulente.

Il nuovo testo dell'articolo 425 (ex 443) limita l'intervento delle organizzazioni sindacali nel processo alla facoltà di rendere « informazioni ed osservazioni orali o scritte » e non più « un parere » come invece prevedeva il testo della Camera; tali informazioni ed osservazioni possono essere fornite solo su istanza di parte e non anche disposte d'ufficio dal giudice.

L'articolo 429 (ex 448) rappresenta la più sostanziale innovazione apportata dal Senato al testo in esame. Oltre alla modifica dei termini prima ricordati, il testo del Senato stabilisce che, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, il giudice, anziché applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria, si limiti a determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Anche a questo proposito il Senato si è fatto carico di alcune preoccupazioni insorte sulla legittimità costituzionale delle norme approvate dalla Camera e ha accolto il parere della Commissione affari costituzionali, che aveva segnalato l'opportunità di modificare il « terzo comma dell'articolo 448 nel senso che, conservandosi il tasso legale negli interessi, il giudice debba tener conto, siccome previsto dall'articolo 1224 del codice civile, dei danni subiti dal lavoratore in conseguenza del ritardato pagamento ».

Anche le nuove norme (che vanno integrate con quella inserita all'articolo 9 e sostitutiva dell'articolo 150 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, la quale prevede che, al fine del calcolo della svalutazione, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria) sono tali, comunque, da scoraggiare le manovre dilatorie dei difensori del datore di lavoro volte a lucrare sulla svalutazione del debito che si dovrebbe pagare.

L'articolo 431 (ex 448-ter) prevede che, affinché il giudice d'appello possa disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione, è sufficiente che dalla stessa possa derivare all'altra parte « gravissimo » e non, come previsto nel testo della Camera, « grave ed irreparabile danno ». La nuova formulazione, anche se tesa ad allargare, rispetto al testo della Camera, le ipotesi in cui il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione, le limita ai casi in cui il pregiudizio che ne deriverebbe per il datore di lavoro sia veramente rilevante.

Nel paragrafo relativo alle impugnazioni le modifiche apportate dal Senato riguardano essenzialmente tre punti. Innanzitutto i termini. Anche qui, per le ragioni prima ricordate, essi sono stati allungati. Quelli per il deposito del ricorso vengono portati da 20 a 30 giorni dalla notifica della sentenza (articolo 434, ex 450-bis); quello entro cui deve essere tenuta l'udienza di discussione viene prolungato da non oltre 40 a non oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso (e da 60 a 80 in caso di notificazione da farsi all'estero). In 10 anziché 5 giorni dal deposito del decreto viene fissato il termine entro cui si deve effettuare la notifica del ricorso e del decreto all'appellato. Vengono invece ridotti da 30 a 25 i giorni che devono intercorrere tra la data di notifica all'appellato a quella dell'udienza (articolo 435, ex articolo 450-ter). All'articolo 436 (ex articolo 450-quarter) viene elevato da 5 a 10 giorni prima dell'udienza il termine entro il quale deve essere notificato alla controparte l'appello incidentale.

Un'altra modifica apportata dal Senato riguarda l'articolo 433 (ex articolo 450). Viene stabilito che, ove l'esecuzione sia iniziata prima della notifica della sentenza, l'appello può essere proposto immediatamente, con riserva di precisarne i motivi. La disposizione appare logica poiché integra il sistema previsto dall'articolo 43, in relazione alla facoltà riconosciuta del lavoratori, di ottenere l'esecuzione

della sentenza con la sola copia del dispositivo.

La terza modifica nel paragrafo dell'impugnazione è relativa alla soppressione dell'ex articolo 454, che ammetteva ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429. Tale esclusione della possibilità di ricorso per cassazione per violazioni di disposizioni che non hanno valore di legge appare corretta e corrisponde ai rilievi che il presidente Reale ebbe modo di formulare in occasione della discussione svoltasi in seno alle Commissioni riunite di questo ramo del Parlamento. Per quanto attiene alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, il Senato, accogliendo una osservazione da noi stessi avanzata nella relazione presentata alle Commissioni nello scorso ottobre, ha esteso l'applicazione del rito speciale anche ai casi non inerenti ai rapporti indicati dall'ex articolo 429.

Questa correzione ci appare particolarmente opportuna perché elimina una sperequazione esistente tra la procedura prevista per i lavoratori autonomi, e quella stabilita per i lavoratori dipendenti nella tutela dei loro diritti di fronte agli istituti di previdenza e di assistenza.

All'articolo 444 (ex articolo 461), il Senato ha introdotto una modifica circa il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. È stato infatti stabilito che competente è sempre il pretore, ma — in deroga alle norme sulle competenze — quello che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore (non già il convenuto).

All'articolo 445 (ex articolo 462), il testo del Senato prevede che, per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere concesso ai consulenti tecnici un termine massimo di 60 giorni (anziché i 20 previsti nelle controversie individuali di lavoro) per presentare le loro relazioni.

Tra le norme successive, particolare attenzione meritano i nuovi testi degli articoli 4 e 5 del provvedimento varato dal Senato. Essi infatti prevedono, al fine di evitare diversità di trattamenti per le ragioni già più volte ricordate, che in caso di arbitrato (rituale e irrituale) non deve essere pregiudicata la facoltà di adire l'autorità giudiziaria di ambo le parti, e non del solo lavoratore, come previsto dal testo della Camera.

Le norme contenute negli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del testo approvato dalla Camera sono state riunite, in sede di coordinamento, dal Senato in un unico articolo 9, sostitutivo del capo V del titolo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relative al procedimento per le controversie in materia di lavoro. Gli articoli da 145 a 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, quindi, vengono integralmente sostituiti dal nuovo testo.

Le disposizioni votate dal Senato sono quasi identiche al corpo delle analoghe norme approvate da questo ramo del Parlamento nello scorso ottobre. Di innovativo vi è soltanto l'articolo già ricordato, relativo al termine per la nomina dei consulenti. Inoltre è stato modificato quello che era l'articolo 13 del testo della Camera, ora articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che riguarda la riunione dei procedimenti. Dobbiamo in proposito rilevare che la nuova clausola introdotta, che ammette che non si dia luogo a riunione di procedimenti relativi a controversie connesse, ove ciò renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo, non ci appare opportuna. Essa infatti, consentendo la trattazione separata delle cause, impedirà riduzioni corrispettive di competenze ed onorari e potrà determinare un aumento di oneri ingiustificato a carico dello Stato per la spesa della difesa dei lavoratori ammessi al patrocinio statale. Si ritiene quindi di dover sottolineare, qualora la norma rimanesse inalterata, che nella volontà del legislatore le espressioni « si renda troppo gravoso o ritardi eccessivamente il processo », devono essere interpretate in relazione a fattispecie del tutto particolari, che darebbero luogo a ritardi abnormi. Gli articoli da 10 a 16 del testo approvato dal Senato si riferiscono alle disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale. Il Senato ha innovato notevolmente rispetto alle disposizioni contenute nel progetto approvato dalla Camera. Ha infatti sostituito le norme contenute nel progetto originario con altre, identiche a quelle stabilite nel nuovo testo di riforma del patrocinio statale approvato, in sede referente, dalla Commissione giustizia, di quel ramo del Parlamento. Lascio alla Camera il compito di valutare se questa sia l'esatta *sedes materiae*. È per altro espressamente previsto che le nuove disposizioni si applicheranno soltanto sino all'entrata in vigore della legge che assicurerà ai non abbienti, per le controversie avanti ad ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.

La nuova disciplina è caratterizzata in particolare dai seguenti principi:

1) la determinazione dello stato di non abbienza nel caso di un reddito annuo non superiore ai 2 milioni, al netto di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote per la famiglia o assegni familiari.

È stabilito che nel caso di coniugi non separati si debbano considerare cumulativamente le condizioni economiche dei due coniugi e, nel caso di minore, egualmente lo stato di non abbienza si abbia considerando cumulativamente le condizioni dei genitori;

2) le procedure per l'accertamento dello stato di non abbienza e per l'ammissione al patrocinio statale sono semplificate. Per la prima è sufficiente una dichiarazione della parte istante, sottoscritta ed autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale, mentre nel secondo caso, occorrerà presentare domanda al giudice in carta semplice, contestualmente agli atti introduttivi del processo, cioè alla presentazione del ricorso o della memoria di risposta del convenuto. È previsto che in qualunque stato della causa del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga che non esista lo stato di non abbienza o che sia mutata la situazione economica della persona cui era stato concesso il beneficio, possa, con ricorso, chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento stesso. Qualora la parte beneficiaria del patrocinio statale sia vincitrice totale o parziale in primo grado, essa avrà diritto al mantenimento del patrocinio a spese dello Stato per tutti i gradi successivi, mentre ove resti totalmente soccombente, in caso di appello, dovrà presentare una nuova richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

3) vengono riconosciuti ai difensori tutti i diritti, le competenze e gli onorari secondo le tariffe professionali ordinarie. Per la copertura di queste spese è stato elevato a 1 miliardo lo stanziamento a carico dello Stato per l'esercizio finanziario 1973.

Un ultimo gruppo di norme contenute negli articoli da 17 a 30, si riferisce alle disposizioni concernenti il regime transitorio e le strutture giudiziarie. Anche in questa materia il Senato ha modificato notevolmente, così come nel caso delle disposizioni sul patrocinio statale, il testo approvato dalla Camera. È stato posto in evidenza nella relazione dei senatori Torelli e Martinazzoli che « sarebbe illusorio pensare che le sole modificazioni delle norme di diritto possano realizzare

un'efficace riforma del processo del lavoro e che i numerosi emendamenti integrativi delle disposizioni in materia inserite nel testo approvato dalla Camera sotto il titolo « norme generali di attuazione transitorie » hanno proprio lo scopo specifico di accrescere l'idoneità a soddisfare i fini cui sono destinate ». Passando all'esame delle principali innovazioni che il Senato ha introdotto, rileveremo che all'articolo 20 si prevede una diversa disciplina transitoria di tutti i processi pendenti.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva infatti che il nuovo rito fosse immediatamente applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, mentre, per i giudizi ancora pendenti a tale data, si sarebbe continuato con il rito ordinario e soltanto dopo 6 mesi, ove non fosse stata ancora fissata l'udienza delle conclusioni, sarebbe stata disposta la sospensione del giudizio e contestualmente fissata un'udienza per la riassunzione del giudizio col nuovo rito. Al contrario, il testo adottato dal Senato stabilisce che tutti i giudizi, sia i nuovi, sia quelli pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, debbano effettuarsi con il nuovo rito. Nel caso di giudizi che siano in corso davanti al tribunale le funzioni non ancora pervenute alla fase decisoria e le funzioni di giudice monocratico saranno affidate al giudice istruttore. Per il giudizio di impugnazione, per evitare possibili difficoltà nella composizione del collegio, stante la norma sopra indicata, il testo del Senato prevede che il ricorso sia proposto avanti alla corte d'appello.

Anche le norme contenute in nuovi commi aggiunti all'articolo 22 intendono facilitare lo smaltimento dell'arretrato. A tal fine, il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Ad altri magistrati della stessa sezione verranno, invece, assegnate soltanto le cause che avranno inizio dopo l'entrata in funzione delle nuove norme.

Questa disposizione, come è stato evidenziato nella relazione che ha accompagnato la proposta di legge al Senato, è stata inserita per consentire un'immediata verifica dell'efficacia della riforma introdotta, evitando che nella fase di prima applicazione il lavoro dei magistrati, addetti alle cause del lavoro con il nuovo rito, sia intralciato da precedenti processi accumulatisi.

Infine il Senato ha voluto introdurre una serie di norme relative al potenziamento dei servizi ausiliari e dello stesso organico della magistratura, per garantire al nuovo rito del lavoro adeguate condizioni di operatività anche secondo un voto espresso dalla commissione speciale referente per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia del Consiglio superiore della magistratura. È stato così previsto un aumento del ruolo organico della magistratura di 300 unità, aumento della consistenza organica dei cancellieri e coadiutori giudiziari, rispettivamente di 200 e 250 unità, stabilendo che alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro si debbano destinare stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in misura pari alla metà dei magistrati applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

È contemplato che le norme della legge sui combattenti e del decreto 30 giugno 1972, n. 748, relative alla detrazione - nelle qualifiche iniziali - dei posti resisi vacanti in seguito all'applicazione di quelle leggi non si applichino nei confronti dei magistrati e del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Inoltre una norma transitoria consente ai presidenti delle corti d'appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione del nuovo personale di cancelleria e dei coadiutori, di sopperire alle esigenze immediate degli uffici, attraverso l'assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli uffici di cancelleria. Infine, allo scopo di far fronte alle maggiori spese per l'attrezzatura degli uffici dei tribunali e delle preture si preveda un aumento degli stanziamenti, per un ammontare di 1 miliardo e 750 milioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole di Nardo.

**DI NARDO, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qualche parte ingiustamente si accusa il gruppo politico al quale ho l'onore di appartenere, e me in particolare di aver voluto che questa legge, modificatrice di norme del vigente codice di procedura civile, venisse compiutamente esaminata in aula e non invece, quasi fosse una « leggina » di scarsa importanza, nelle Commissioni riunite in sede legislativa IV e XIII della Camera dei deputati. Ci siamo battuti perché questo provvedimento fosse esaminato in aula per un motivo di principio ed un motivo di sostanza. Il motivo di principio è stato da noi ripetutamente dichiarato,

in questa e nelle passate legislature nel fatto che noi non crediamo si possa, senza violare i poteri-doveri del Parlamento e dei singoli legislatori, modificare i codici attraverso la procedura legislativa decentrata in Commissione e non invece con la maggiore solennità, partecipazione, pubblicità del dibattito in aula, tanto più necessario in quanto ci accingiamo a modificare delle norme di diritto codificato che devono, o almeno dovrebbero, regolamentare un fondamentale rapporto fra cittadini, e ciò, prevedibilmente, almeno per un cinquantennio. Il motivo di sostanza sta nel dovere, che ogni parlamentare ha nei confronti della nazione, di offrire il proprio contributo di capacità, sapere, responsabilità attraverso la sua attiva partecipazione, in vista dell'approvazione di una normativa codificata di tanta importanza, al dibattito in aula. Il parlamentare ha il dovere di assicurare agli utenti ed agli operatori della giustizia, cioè ai cittadini, la ponderazione e la serietà dell'Assemblea nell'affrontare il tema della modifica, attraverso un ampio dibattito, di una delle leggi fondamentali del nostro ordinamento positivo. Che ognuno, quindi, assuma le proprie responsabilità.

Tali responsabilità vanno certamente oltre il fatto di aver predisposto questa relazione, imposta a « tambur battente » alla vigilia di un giorno e di un periodo festivi, in un di solitamente escluso dall'attività parlamentare; esse, data l'importanza del tema, restano consegnate alla storia del nostro paese come responsabilità di tutti e di ognuno, e saranno giudicate dalle generazioni presenti e future.

Già nelle sedute delle Commissioni congiunte giustizia e lavoro, il 18 e 19 ottobre 1972, affermammo che non intendevamo assumere una posizione decisamente negativa circa il progetto di legge n. 379, concernente la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro, ma che molti punti di esso erano censurabilissimi, o non chiaramente comprensibili, ed occorreva provvedere ad apportare le necessarie correzioni attraverso degli emendamenti, dovendoci noi preoccupare della rapidità delle decisioni delle questioni ma anche delle garanzie del processo e della auspicabile uniformità delle statuizioni di principio. Né mancammo di rilevare la incongruenza dell'attuazione di una nuova normativa in materia essendo il Parlamento in mora di fronte alla nazione per la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, di una norma cioè che avrebbe dovuto costituire il presupposto ed il fondamento anche delle norme in tema di controversie individuali di lavoro.

Aggiungemmo in quelle sedute che occorre fare il possibile a che le norme di procedura che venivano instaurate non fossero già in partenza inadeguate o censurabili o poco valide, che diversamente sarebbero state apportatrici di danno e non di bene, di svantaggio e non di vantaggio, di regresso e non di progresso.

Concludemmo col dire che la proposta di legge n. 379, nel modo in cui era redatta, era idonea piuttosto ad aumentare notevolmente le controversie di lavoro, a rendere poco chiari i diritti e la tutela di essi fra le parti del processo, l'attività della giustizia, la funzione del magistrato.

Dobbiamo ricordare, ancor prima di inoltrarci nella critica della parte di questo provvedimento che indubbiamente merita un severo commento, che l'*iter*, il modo di procedere della maggioranza, o meglio delle maggioranze volta a volta formatesi nei confronti di questo provvedimento legislativo, è stato fra i più irrituali che mai abbia vissuto il nostro Parlamento. Non vale il dire che in ognuna delle passate legislature si ebbe sempre a parlare della necessità di una riforma della vigente disciplina delle controversie individuali di lavoro e che tale riforma mai venne attuata, poiché è evidente che essa doveva necessariamente farsi; male è stato il non averla fatta finora, male è il non farla! Come precipuo esempio di discettare a lungo e non concludere, possiamo ricordare il codice della navigazione, che, considerato *ab immemorabili*, giace in perenne letargo!

Ora, tornando alla legge in esame, la proposta di legge n. 379 venne alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro attraverso una stesura che rappresentava una certa qual miscelanea politica, ed il Governo, che poi la sostenne, rappresentò quindi un diverso coagulo di forze politiche, e l'*embrassons nous* verificatosi in sede di Commissione fu poi quello, ricorrente, tra i partiti del cosiddetto « arco costituzionale ». Né quanto accennato e criticato è proprio il peggio; se in quelle tornate si fosse discusso il progetto, ed ogni parte politica, anche da diversi punti di vista, avesse dato il suo contributo di impegno e di lavoro, ciò avrebbe costituito un vantaggio; invece, diversamente da quanto dovuto, violandosi sostanzialmente lo stesso spirito del bicameralismo, i partiti dell'« arco costituzionale » sostennero questa tesi: « questo pacchetto deve passare, i più giusti rilievi verranno considerati da una sola delle Camere, cioè dal Senato; la proposta di legge, una volta ritornata dal Senato, che l'avrà emendata, perverrà

alla Camera, dove, possibilmente ancora in sede di Commissione e nulla concedendo al potere-dovere dei singoli parlamentari, ancora a « pacchetto » dovrà passare e non potrà non passare ».

Molti degli emendamenti che noi presentammo circa la proposta di legge n. 379, ove bocciati con strana raccomandazione al Senato di considerarli, ove bocciati senza menzione, in questa manifestazione unicamerale imposta all'*iter* della legge, hanno trovato compiuto o parziale ricetto nel testo approvato dal Senato e di cui alla nuova proposta n. 379/B. Ciò per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 431, il primo ed il secondo del 432, il terzo, quarto, quinto e sesto comma del 438, il secondo, terzo e quarto comma del 438-*bis*, il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del 438-*ter*, l'articolo 438-*quater*, l'articolo 439, l'ultimo comma del 440, l'articolo 448, il terzo comma del 448-*ter*, il secondo comma del 450-*bis*, il terzo comma dell'articolo 450-*quater*, l'articolo 451, l'articolo 459, il primo comma del 443, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, il primo ed ultimo comma dell'articolo 4, l'articolo 11.

È pacifico che, riformata dal Senato la proposta di legge n. 379, ed espressa quindi la n. 379/B, noi avremmo voluto, ed abbiamo fatto di tutto per quanto ci riguarda, che essa avesse avuto un veloce quanto serio esame in questa nostra Assemblea, e non seguisse solo una non appagante procedura formale come questa cui malgrado ci sottoponiamo. Ancora, e non ultima, una considerazione: i codici di procedura, più che quelli di diritto sostanziale, abbisognano di strumenti idonei per poter avere compiuta attuazione. Non vi è chi non si renda conto oggi che la carenza degli uffici, la scarsità dei magistrati (sia in atto sia in immediata prospettiva, anche per effetto dell'attuazione delle sopravvenienti regole imposte dal nuovo indirizzo processuale penale a criterio accusatorio, che necessiterà proprio in pretura di un maggior numero di giudici), il velleitarismo di impreparati giovani magistrati (proprio in questi giorni un fatto eclatante si è imposto all'attenzione del paese), oltre alla insufficienza numerica dei cancellieri (resa addirittura tragica a causa del recente esodo, che ha privato l'amministrazione della giustizia di veri e propri pilastri), pone particolari problemi circa la realizzazione e i tempi di attuazione di una riforma che da tutto ciò è interessata.

La riforma del codice di procedura civile, presentata con la relazione del 28 ottobre 1940, ritenne di prendere a modello gli ordinamenti

processuali più avanzati in Europa — quale ad esempio quello tedesco — che si giovavano già di ottime attrezzature di ufficio e di un organico di personale addetto alla collaborazione col giudice nel corso dell'*iter* processuale; purtuttavia, anche se si era in un'epoca più disciplinata, con una minore litigiosità, quella riforma ebbe molte critiche, e portò infatti qualche intralcio e qualche difficoltà di applicazione. Ed io — molto giovane allora — ricordo ancora, con animo grato per la serietà e la profondità dei suoi giudizi e del modo di rendere il suo sapere, la nobile figura di Leopoldo Conforti, grande luminare del diritto, che di quella riforma fu fra gli ispiratori ed il principale redattore.

Non fu allora una cosa da poco; non è questa ora una cosa da poco. Ma questa, per quanto ho detto e per quanto dirò, a noi sembra dimostri la mancanza di un compiuto senso di responsabilità da parte del legislatore. Vorrei essere smentito, ma non è necessario essere Cassandra per prevedere che essa apporterà svantaggio al fatto « lavoro », che viene e deve venire sempre prima d'ogni lavoratore e quindi ancor prima di ogni operatore: ed un enorme disagio proprio ai lavoratori ed un maggiore astio fra le persone e le categorie contrapposte, un maggiore discredito per quello che resta della eticità e giuridicità dello Stato.

Ricorderò le posizioni assunte dagli studiosi del processo civile negli incontri di Bologna del 12 e 13 giugno 1971, nel convegno dell'istituto per la documentazione di studi legislativi dal 16 al 19 dicembre 1972, e, ancora, la stessa conferenza del Cappelletti del 29 ottobre 1971 in Campidoglio, e tante altre serrate critiche espresse in convegni da associazioni e da singoli studiosi ed operatori del diritto.

La proposta di legge al nostro esame sopprime le norme sulle controversie di lavoro, che erano pur sempre affidate a sezioni specializzate della magistratura ordinaria che pur avevano dato buoni frutti attraverso un'abbastanza costante ed univoco indirizzo giurisprudenziale, e ciò sempre al fine ultimo della giustizia e della pace sociale. E, stranamente, poi l'articolo 428 del testo in discussione sembra quasi configurare un tipo di competenza per materia, finendo addirittura con l'adombrare magistrature speciali anziché sezioni specializzate, con una notevole confusione di espressioni e di concetti !

Il nuovo processo non garantisce rispetto della certezza del diritto per la genericità delle

formulazioni, per i termini strozzati e per le indicazioni a mo' di *Diktat*, che si prestano più a favorire la litigiosità che a respingere concreti risultati nell'interesse del lavoro e del lavoratore.

La legge in esame lede certamente il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, attribuendo ad una delle parti — mentre tutti debbono essere uguali di fronte alla legge — una posizione privilegiata. Né si dica che giustamente l'ultimo comma del citato articolo affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, perché tale compito può, e forse deve, essere raggiunto solo attraverso norme di carattere sostanziale: qualsiasi ordinamento giuridico degno di questo nome non può, in materia processuale, collocare le parti in posizioni diverse senza commettere una grave ingiustizia. Se tale proposta di legge verrà approvata, ci chiediamo quale potrà essere il giudizio che ne darà la Corte costituzionale, poiché, a nostro avviso, non vi è alcun dubbio sulla sua incostituzionalità.

In secondo luogo, sebbene la riforma venga definita urgente ed improcrastinabile, in quanto si vuole con essa accelerare anche i procedimenti in corso, ove si leggano attentamente le norme in esame ci si convince che tale scopo non potrà essere raggiunto.

È da osservare, circa il quarto comma dell'articolo 429 (divenuto 409 nel testo del Senato), che è intervenuta nel frattempo la nuova legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali, la quale, all'articolo 39, facendo rivivere pienamente l'articolo 429, n. 3 del codice di procedura civile, sanziona ormai definitivamente l'indirizzo giurisprudenziale della cassazione in tema di rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici economici e riconosce la competenza in tale materia della magistratura ordinaria, in quanto tale rapporto è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. In tale particolare rapporto di lavoro, che pure fa capo ad un ente pubblico, normalmente non esistono più interessi legittimi che possano essere tutelati davanti al giudice amministrativo, sebbene da ultimo la Cassazione abbia avanzato qualche riserva per quel che concerne i provvedimenti attinenti alla disciplina ed all'organizzazione dell'ente da considerarsi. Rimane pertanto ferma la competenza esclusiva del giudice amministrativo sui meri diritti soggettivi ed interessi legittimi derivanti da ogni altro rapporto di impiego pubblico non disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

Circa gli articoli 430, 431, 432, testo della Camera, e 410, 411, 412, testo del Senato, è da osservare che il tentativo facoltativo di conciliazione sembra del tutto inutile fino a quando mancheranno le associazioni sindacali registrate e giuridicamente riconosciute.

Ancora a proposito dell'articolo 432, testo della Camera e 413, testo del Senato, occorre considerare che la norma attributiva della competenza di primo grado al pretore in funzione di giudice del lavoro per ogni controversia, qualunque ne sia il valore, è stata disapprovata unanimemente da tutti i giuristi di qualsiasi estrazione, così come fanno fede le numerose relazioni e le comunicazioni presentate nei congressi che al riguardo sono stati organizzati. In effetti, non è opportuno che il pretore abbia la competenza su tutte le questioni in materia di lavoro, anche su quelle più gravi, dove si trattano questioni di valore di decine ed anche centinaia di milioni, spesso correlativamente implicanti grosse questioni di diritto, che possono segnare la vita o la morte di una azienda.

A tale conclusione si deve giungere soprattutto ove si rifletta che le sue decisioni sono esecutive *ex lege*, onde per un errore giudiziario iniziale una azienda potrebbe venir distrutta, con la conseguente, sostanziale inutilità del giudizio di appello che si concludesse con il riconoscimento del suo buon diritto. Inoltre, pur con tutta la stima e la considerazione che si può avere per i pretori, si deve dire che quest'ultimi sono in genere magistrati entrati in carriera da poco e pertanto inesperti, anche se preparatissimi in teoria, che spesso vengono travolti da quelli che possono essere deprecabili, giovanili entusiasmi per la giustizia. È poi da considerare che le preture in Italia — come già accennato — sono ancora più oberate di lavoro dei tribunali, e quindi un incremento della loro competenza porterebbe ad ulteriori ritardi nella trattazione e nella decisione delle cause.

Ancora, l'articolo 437, testo della Camera, e 414 del Senato, prevede la forma del ricorso e non quella della citazione. Questo è un errore. Nel nostro sistema, ove si eccettuino le procedure amministrative, questo tipo di introduzione delle controversie non ha mai avuto fortuna. Invero a noi sembrerebbe più semplice che l'attore stesso, insieme con quella che si chiama *editio actionis* (esposizione in fatto ed in diritto della domanda), provveda anche alla chiamata in giudizio (*vocatio in iudicium*) stabilendo anche la data dell'udienza, anziché attribuire tale compito all'ufficio già molto gravato da tante incombenze. In tal modo,

sarebbe eliminata tutta una serie di termini assolutamente inutili, trattandosi di termini così detti *ordinatori* (tipici del nostro ordinamento, ma estranei, ignoti, a quelli stranieri) e che non rivestono alcuna utilità perché, essendo privi di una sanzione, di fatto non sono osservati. Inoltre si eviterebbero tutte quelle decadenze poste in odio al convenuto (sembrano previste al solo scopo di farlo restare soccombente) e che determinano quelle situazioni di squilibrio processuali censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma.

Né parimenti appare giustificabile la norma recata dall'articolo 423 della proposta di legge n. 379-B, perché non è chiaro quali siano le somme non contestate, mentre è altrettanto vaga la nozione di diritto accertato. Se appariva necessario prevedere la concessione di una provvisoria, se ne poteva prevedere la concessione mediante sentenza, anche parziale; cioè, con un atto che dà una certa garanzia, e non con un provvedimento provvisorio e normalmente soggetto a reclamo come in effetti è l'ordinanza.

Non è certamente serio parlare, come fa il provvedimento all'articolo 425, testo del Senato, di parere « orale » da esprimersi da una associazione sindacale. Infatti, oggi non esistono sindacati registrati e legalmente riconosciuti, onde tale norma provocherebbe la esasperazione della concorrenza fra le varie associazioni sindacali, tutt'altro che consigliabile ai fini di una rapida e seria risoluzione della controversia.

Per altro, la prescrizione fatta al giudice nell'articolo 429, testo del Senato, di pronunciare la sentenza nella stessa udienza non sarà mai osservata. Di ciò, fortunatamente, si è già convinto il proponente, che ha rimesso al giudice la facoltà di concedere un termine non superiore ai cinque giorni per presentare note difensive, rinviando perciò di cinque giorni la discussione e la pronuncia della sentenza.

Non si comprende perché poi il giudizio di secondo grado debba essere, come prevedono gli articoli 443 e seguenti, testo del Senato, così sommario, quasi si trattasse di una formalità superflua ed ingombrante. Noi riteniamo invece che, sia pure con qualche limitazione, tale giudizio debba costituire un riesame in fatto ed in diritto della controversia e non debba essere strozzato da decadenze e preclusioni particolari come in effetti è.

Infine, per non tediare oltre gli onorevoli colleghi, ché tante altre critiche specifiche ci sarebbero da fare a questa importante pro-

posta di legge, l'articolo 447, testo del Senato, sancisce una norma assurda: da un lato, si concede l'esecuzione con il solo dispositivo della sentenza, dall'altro, si impone che la impugnazione, e quindi anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione, possa essere presentata solo con il ricorso indicante in fatto ed in diritto i motivi specifici, cioè, dopo il deposito della sentenza che potrebbe avvenire anche dopo un anno, perché il giudice non è certamente obbligato a depositare la sentenza stessa entro un termine perentorio. Vi è un principio sacrosanto nel nostro diritto (quasi un mito) secondo il quale nei giudizi civili sono esecutive solo le sentenze confermate in grado di appello, mentre nei procedimenti penali, addirittura solo quelle passate in cosa giudicata. In osservanza di tale principio, è stata concessa la libertà anche a detenuti condannati all'ergastolo due volte, perché la Cassazione non aveva emessa la sentenza di conferma nei termini previsti con grave pericolo pubblico, e soprattutto con grave pericolo dei testimoni, della parte lesa e degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano catturato i criminali successivamente liberati.

Ora, se proprio siamo costretti a sacrificare tale principio, facciamolo nei casi veramente gravi; lasciamo al giudice la facoltà di stabilire se debba o no concedere la provvisoria esecuzione. Eccezionalmente il giudice potrà concedere la clausola, ma la stessa non dovrà necessariamente essere contenuta in ogni provvedimento pretorile. In effetti, a fronte di alcune controversie di tenue valore, potrebbero esserci, come già accennato prima, controversie importantissime che, incidendo sulla stessa esistenza dell'impresa, sarebbe bene sottoporre all'esame del primo e del secondo giudice. Per altro, si potrebbe consentire al lavoratore l'immediata disponibilità di quelle somme che assumono in certi casi di comprovata urgenza valore alimentare, ma non si pregiudicherebbe la posizione sostanziale della controparte, che si vedrebbe costretta ad agire successivamente per il recupero delle somme (ovviamente non facilmente recuperabili) nel caso in cui la decisione del pretore venisse riformata nel giudizio di appello. Tuttavia, nei suoi attuali termini, la proposta di legge, per altro già migliorata da alcune modifiche apportate dal Senato, è ancora suscettibile di miglioramenti (noi esprimiamo questo augurio anche per la nostra sollecitazione con la quale abbiamo proposto alcune modifiche, in parte accolte dal Senato), se solo saranno raccolti almeno alcuni dei molti emen-



damenti presentati dal nostro gruppo, unica *vox clamantis*, e di cui in gran parte siamo anche primi firmatari. Esprimiamo il sincero augurio che, devolvendo la competenza del giudizio di primo grado al pretore che ha sede nel circondario del tribunale; modificando utilmente alcuni termini perentori mal posti ed escludere talune decadenze iugulatorie; evitando certe conclamanti letture di dispositivo e certe ricognizioni *in loco* che sminuiscono la serietà del giudizio e la dignità del giudice; rivedendo certe affermazioni apodittiche poco serie, se non incostituzionali, quali: « anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile », o « lite fra i coniugi »; certe presenze « non presenze » ed affermazioni non impegnative di organizzazioni sindacali in equivoca forma « orale »; certe preferenze a favore di enti assicurativi e previdenziali, proprio essi costantemente i meno rispettosi dei diritti dei lavoratori, la legge in esame potrà recare qualche vantaggio, positive esperienze e minori danni all'ordine giuridico.

Con questo, riservandoci di intervenire in seno al « Comitato dei nove », che dovrà sostenere in questa aula la discussione della proposta in esame, per un compiuto esame degli articoli e degli emendamenti, noi crediamo di aver espresso, anche da appassionati del diritto, che è vita di tutti e soprattutto anima di chi lavora ed opera, la nostra opinione, e il nostro giudizio, per puntualizzare la ricorrente responsabilità nostra e di altri. Siamo probabilmente convinti di non essere capaci di convincere altri, in ogni più determinata posizione, ma immancabilmente sicuri di avere ancora posto giuste critiche che potranno favorire pensamenti e probabilmente, alla lontana, revisioni.

Il senatore Filetti, a conclusione dell'esame di questa proposta da parte del Senato, espresse l'augurio che il disegno non avesse a rilevarsi velleitario, non istituzionalizzasse un nuovo processo « all'italiana ». Noi ci accumuliamo ottimisticamente all'augurio, pur convinti che anche questa legge, ove non contaminata dagli errori del sistema e dal bizantinismo degli uomini che concretamente operano in esso, avrebbe potuto e dovuto, soprattutto nell'interesse delle categorie lavoratrici, immancabilmente legate alla vita e vitalità del lavoro che le qualifica e le fa divenire, essere migliore o almeno sufficiente. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Musotto. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è perfettamente inutile che io mi soffermi ad esporre nei particolari, minutamente ed analiticamente, i contenuti del provvedimento in esame: è già stato fatto dai due relatori per la maggioranza. Essi hanno esposto dettagliatamente le linee del nuovo processo del lavoro; hanno chiarito uno degli aspetti fondamentali, cioè quello della identificazione dell'oggetto nelle controversie di lavoro; hanno chiarito il problema fondamentale dell'organo giudicante e dello svolgimento del processo. È quindi inutile, ripeto, che io torni su questi argomenti, che mi soffermi ancora sulle linee particolari del nuovo processo del lavoro.

Vorrei soltanto rilevare che l'esposizione e l'analisi fatta dai due relatori per la maggioranza ci ha presentato le linee fondamentali di questo nuovo tipo di processo, cioè le linee di un processo semplice, rapido, economico, privo di inutili formalismi, che si sottrae anche alla possibilità di sotterfugi, di manovre abili, di lungaggini: un processo del lavoro moderno, che potrà rispondere veramente alle esigenze che oggi si avvertono nel campo del diritto del lavoro.

A questa riforma siamo pervenuti attraverso una profonda e complessa elaborazione legislativa, cui hanno partecipato tutti i gruppi politici che l'onorevole Lospinoso Severini ha indicato. È anche doveroso ricordare e sottolineare, a questo proposito, la collaborazione e l'apporto fornito del rappresentante del Governo e dei rappresentanti dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e del Ministero di grazia e giustizia. Vorrei soprattutto ricordare la collaborazione, l'apporto, il contributo del professor Giugni, che ha seguito con particolare passione ed impegno i lavori del Comitato ristretto. Questo processo del lavoro torna quindi all'esame della Camera dopo una lunga ed approfondita elaborazione. Tengo a sottolineare due aspetti fondamentali che concernono le ragioni di fondo della riforma. Perché vi è questa attesa, perché si è parlato di una riforma urgente ed assillante?

Si era creata in Italia una particolare situazione. Noi abbiamo assistito ad una profonda

trasformazione della coscienza sociale, ad una profonda trasformazione di ciò che sono i rapporti di lavoro. Si è delineata nella società di oggi una nuova concezione di tali rapporti mentre eravamo ancora fermi ad un tipo di processo zeppo di formalismo, pesante, farraginoso, lentissimo. Si era determinata insomma una netta discrasia tra le concezioni che maturano via via nella coscienza sociale e il diritto processuale. Questa era dunque la prima esigenza fondamentale che ci ha guidato nell'elaborazione di questa proposta di legge.

L'individuazione degli scopi della riforma rappresenta senza dubbio uno strumento utile per l'interpretazione della riforma stessa, del suo contenuto, delle sue disposizioni. Generalmente l'individuazione dello scopo viene utilizzato al fine di determinare e di chiarire il contenuto delle singole norme. Quindi non è una indagine inutile quella volta ad individuare gli obiettivi da cui siamo partiti e che ci siamo proposti nell'elaborare questo progetto di riforma. Noi abbiamo constatato la frattura che si era creata tra una nuova coscienza sociale, da cui emergevano determinate concezioni, specialmente di natura economica e di natura sociale, e un processo del lavoro che si riferiva a concezioni sociali ormai superate.

Da qui è nata l'esigenza di procedere ad un adeguamento, perché tutte le volte in cui si determina una frattura tra la realtà sociale e un settore dell'ordinamento giuridico si entra in crisi, si creano motivi di disagio, da cui scaturiscono poi richieste di riforme. Occorreva quindi adeguare il processo del lavoro alla nuova realtà sociale, perché in fondo ogni tipo di processo è collegato ad una determinata struttura della società. Ogni struttura sociale esige un particolare tipo di processo, perché in definitiva anche il processo è un fatto sociale e conseguentemente deve essere adeguato all'evolversi della storia.

Occorreva dunque, innanzi tutto, creare un tipo di processo che rispecchiasse le esigenze della nuova coscienza sociale. È interessante rilevare che un collegamento con la realtà sociale sussiste anche rispetto al diritto sostanziale. Non bisogna dimenticare che in questi ultimi decenni in Italia, in riferimento ad alcuni principi enunciati dalla Costituzione, si è realizzata una profonda trasformazione nella vita economica e sociale. Si sono indubbiamente creati nuovi principi, si è indubbiamente elaborata una nuova concezione dei rapporti di lavoro. Questo è indiscutibile.

Il nuovo mondo, che sorgeva nel campo del lavoro, ha trovato naturalmente il suo

punto di avvio nella Costituzione: si pensi all'articolo 3 della nostra Carta fondamentale.

Questo rapporto, questo intrinseco collegamento tra realtà sociale e diritto sostanziale si esprime attraverso una maggiore possibilità, da parte del diritto sostanziale, di recepire le trasformazioni intervenute nella realtà sociale. Viceversa il rito, le forme processuali, lardano ad adeguarsi a questo processo di trasformazione. Di fronte ad un diritto del lavoro che si è trasformato ed è diventato una realtà completamente diversa, un nuovo diritto, stanno un codice di procedura e un rito processuale completamente superati, che non possono essere in alcun modo utilizzati per calare nella realtà i principi e i rapporti giuridici nuovi che il diritto sostanziale è venuto elaborando.

Di qui la necessità, già sottolineata dal collega Lospinoso Severini, di affrontare la riforma del codice di procedura, per dare al diritto del lavoro un nuovo tipo di processo: in caso contrario rischieremmo di vanificare tutte le conquiste realizzatesi nel campo del diritto del lavoro.

Il nuovo processo del lavoro si pone dunque come uno strumento per dare concreta applicazione al nuovo diritto del lavoro venutosi a configurare in questi anni. Si rimuove, in questo modo, la frattura che si era determinata fra un diritto sostanziale che si andava sempre più adeguando alla nuova realtà sociale e un diritto processuale che rimaneva invece ancorato alla vecchia realtà.

Sono queste le ragioni essenziali che ci hanno spinto a dare avvio a questa riforma e ad elaborare il provvedimento al nostro esame.

Non è il caso di descrivere i vari momenti di questo nuovo processo: d'altra parte lo hanno già fatto, egregiamente, i relatori Del Pennino e Lospinoso Severini. Ritengo invece preferibile cercare di individuare gli aspetti fondamentali di questo processo.

Con il nuovo rito viene in sostanza tradotto sul piano processuale il nuovo orientamento del diritto sostanziale. Mentre prima il diritto del lavoro costituiva una parte del diritto privato, esso si è a mano a mano liberato dai vincoli privatistici, ha acquisito una propria autonomia, si è posto come autonomo strumento diretto ad affrontare uno dei problemi essenziali della società moderna, che è in sostanza una civiltà del lavoro. È questo, d'altronde, un punto che tutti consideriamo acquisito, al di là di posizioni politiche diverse, come è emerso anche dall'intervento

del relatore di minoranza, onorevole di Nardo. Il punto di partenza che tutti abbiamo in comune è la nuova collocazione del lavoro nella società moderna.

Dopo i periodi caratterizzati rispettivamente dal prevalere della nobiltà e dell'imprenditore, si è aperta una nuova fase, quella della preminenza del lavoro. Spetta a noi, come hanno fatto le altre forme di civiltà che ci hanno preceduto, individuare i lineamenti di questo nuovo tipo di società, attraverso una attività costruttiva.

L'avvento della civiltà del lavoro, l'affermarsi di una nuova posizione del lavoro nell'organizzazione sociale, hanno naturalmente determinato uno sviluppo tutto particolare del diritto del lavoro, sino a collocarlo nel nostro ordinamento giuridico in una posizione centrale.

Di qui, è derivata l'esigenza di sviluppare l'autonomia del diritto del lavoro, per sottrarlo alla posizione di subordinazione e dipendenza in cui si trovava rispetto al diritto privato. L'aver individuato questo motivo essenziale ha comportato conseguenze innovative sul processo: è inutile fare ricorso a vecchi schemi. Avevamo di fronte un vecchio tipo di processo: da una parte l'attore, e dall'altra il convenuto; tra essi, il giudice come arbitro, senza alcun potere, e decide sulla controversia considerandola un fenomeno di esclusiva competenza delle parti. A queste ultime compete il potere probatorio; fra di esse si risolve il contraddittorio. Il giudice non era protagonista, ma arbitro, in base alla considerazione, come ho detto, che si trattava di interessi assolutamente privati.

Noi non potevamo fare ricorso a questo schema nel processo del lavoro, perché quest'ultimo non si presenta come tutti gli altri processi nel campo privatistico, in quanto in esso i soggetti sono qualificati. L'attore non è una persona qualsiasi: esso è, con l'altra parte (il datore di lavoro), in un rapporto sorto sulla base del contratto di lavoro. Mentre, in generale, una persona qualsiasi può iniziare un'azione civile contro un'altra persona, in questo campo abbiamo un attore ed un convenuto che sono qualificati in base all'esistenza di un contratto: è questo che disciplina la posizione di entrambi, sicché le parti hanno nel processo quella posizione che hanno nel contratto stesso.

L'attore, che è sempre il prestatore d'opera, verrebbe a trovarsi in una situazione di inferiorità, se si trasferisse nel diritto processuale l'inferiorità che egli ha nel contratto. Quando si realizzano capovolgimenti o evoluzioni nel-

l'ordinamento sociale, se ne deve tener conto anche per ciò che concerne la situazione dei lavoratori. Si impone l'esigenza di una tutela giuridica, ma non, come dice l'onorevole di Nardo, nel senso di un capovolgimento, bensì nel senso di stabilire un equilibrio tra le parti. Il principio di eguaglianza era infatti violato in conseguenza della posizione di predominio del datore di lavoro rispetto al prestatore di lavoro.

Siamo in presenza di un processo affatto particolare, in cui la posizione dell'attore è meritevole di tutela giuridica. Questi principi, nel campo del diritto processuale, hanno portato ad una pubblicizzazione, che si potrebbe anche definire socializzazione, del processo: il processo del lavoro non rientra più nel vecchio schema vigente tuttora nell'ordinamento giuridico, rappresentato da un attore in situazione particolare, da un convenuto e da un giudice che fa da spettatore.

L'aver sottolineato questi elementi di natura pubblicistica ha portato naturalmente ad attribuire al giudice poteri diversi. Infatti, nel processo del lavoro, così come è stato configurato, il giudice non è più uno spettatore. La lite non è più un affare che interessa le parti, ma è qualcosa che interessa la collettività, la società. Nella lite figura un soggetto la cui protezione costituisce uno dei fini fondamentali della società moderna, che non può certo lasciare l'attore, che è sicuramente il soggetto più debole alla mercé del convenuto, ma deve intervenire per tutelarlo.

Ecco il momento di rivoluzione del processo del lavoro, che non costituisce tuttavia un momento di rivoluzione eversiva, per soffocare, opprimere, rovesciare o ribaltare la posizione di altre classi sociali, ma risponde all'esigenza di mettere il lavoratore sullo stesso piano dell'altra parte, di tutelare e garantire la sua posizione nella società, nel diritto e quindi nell'ambito processuale.

Questa è una conquista che esprime esattamente quella che è la situazione di oggi. Ecco perché il merito di questo processo del lavoro, al quale attribuisco un altissimo valore, è quello, in fondo, di tenere conto veramente della nuova realtà odierna, della situazione particolare in cui si compendia la vita sociale di oggi, nella sua struttura, nei suoi principi e nei suoi orientamenti.

Si parla di socializzazione, ma — a mio avviso — è necessario parlare anche di moralizzazione, perché, in fondo, se tutto è lasciato all'iniziativa esclusiva delle parti, si può avere anche una degenerazione del rapporto processuale, come avviene nella realtà

di oggi, attraverso i cavilli, i rinvii, le manovre dilatorie dei difensori. Tutti ricordiamo le famose udienze di rinvio che non finiscono mai, e così il processo, tra uno scambio e l'altro di comparse e di conclusioni, diventa lungo, lunghissimo, per l'abilità di manovra del difensore. Per questo noi poniamo qui una nuova esigenza, quella di far valere un proprio diritto dal punto di vista sostanziale, senza dover necessariamente ricorrere a manovre e tattiche dilatorie. Ma, per far questo, il giudice deve intervenire direttamente nel procedimento, senza più limitarsi a fare da spettatore e a subire le manovre, i cavilli, la tattica del rinvio messi in opera dall'abilità dell'avvocato.

Viceversa, il giudice deve condurre il dibattimento, deve assumere soprattutto l'iniziativa nella fase della formazione delle prove, deve dichiarare l'irregolarità, quando esiste, di alcuni atti processuali, invitando le parti a porvi rimedio, deve procedere anche all'interrogatorio informale delle parti e al tentativo di conciliazione delle medesime.

Viene così a rovesciarsi il vecchio schema privatistico di un giudice che fa meramente da spettatore. Il giudice è posto al centro del dibattito e ne è il protagonista, in ossequio ad una esigenza di natura sociale e pubblica che interessa tutta la collettività. Questo costituisce, a mio avviso, l'aspetto veramente nuovo del processo del lavoro, e si può ben osservare che questa innovazione può essere considerata come una premessa di tutta la riforma del codice di procedura civile. Se è vero, infatti, che il fatto di rendere pubblici questi aspetti generali e di dare loro valore risponde ad un interesse della collettività, particolarmente nel mondo del lavoro, è altrettanto vero che questa tendenza si va delineando, anche per ciò che concerne il diritto processuale in generale, come il superamento di un vecchio schema di diritto processuale per far valere invece una nuova concezione. In fondo non è vero che la lite è sempre un affare fra privati. La lite, specialmente nel nostro campo, nel campo del lavoro, ha particolare rilevanza e risonanza sociale, ma non può essere considerata sempre come un fatto meramente privatistico; è sempre un fatto che si svolge nell'ambito della società e quindi deve assumere rilievo sociale. Ecco perché in fondo questo processo può rappresentare l'anticipo di una riforma attraverso la individualizzazione di questo principio.

Da penalista, debbo far osservare che è veramente strano che mentre il diritto pri-

valo si evolve verso l'affermazione di esigenze di natura pubblica, cioè si tende a dare risalto sempre più all'aspetto pubblico, all'interesse collettivo, all'interesse della generalità e quindi a superare una fase privatistica, nel campo del diritto penale alcuni enunciano delle teorie che parrebbero in fondo concretarsi in un orientamento di natura privatistica. Non credo però che certe affermazioni siano fatte con un profondo convincimento. Alcuni, ad esempio, parlano dell'applicazione del processo accusatorio puro nel campo del diritto penale. Tale applicazione rappresenta indubbiamente un gravissimo errore, perché in fondo il processo accusatorio puro è un tipico processo dallo schema privatistico (attore, convenuto e giudice che fa da spettatore). Nel campo del diritto penale questa fase è stata superata, come tende ad essere superata nel campo del processo civile in generale.

Consentitemi ora di ricordare l'assiduo lavoro che si è protratto per anni intorno alla elaborazione di questo tipo di processo svolto dai colleghi Lospinoso Severini, Coccia, Cacciatore ed altri.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la maggioranza*. Io ricordo l'onorevole Musotto.

MUSOTTO. Questi colleghi hanno messo nel loro lavoro particolare impegno e zelo, hanno condotto approfonditi studi. Le nostre cognizioni sono state soprattutto arricchite attraverso i contatti con le parti interessate. Particolare contributo hanno portato le grandi associazioni degli operai, le grandi organizzazioni sindacali che hanno posto in rilievo quelle che erano le loro esigenze, esigenze che corrispondevano e corrispondono esattamente a quella che è la realtà di oggi.

Dunque questo è un tipo di processo che noi dobbiamo salutare con particolare animo soprattutto mettendone in risalto gli aspetti positivi.

Ora, come accade per tutte le grandi riforme, anche questa deve essere accompagnata da riforme di struttura, di base. Noi abbiamo dato una certa strutturazione a questo processo (impegno da parte del giudice; il ricorso al posto della domanda giudiziale) e questo esige che vi sia un personale adeguato, quindi una certa struttura di base. Però non ritengo che si tratti soltanto di problema di struttura di base. In fondo, a mio avviso, è un problema di giudici: il successo di questo processo è affidato in ultima analisi alle

mani dei giudici. Io ho fiducia che ciò possa realizzarsi.

Come giustamente qualcuno ha rilevato, la scelta del pretore come giudice unico da noi fatta non è soltanto una scelta di natura tecnica. Infatti, nel momento in cui facevamo questa scelta, avvertivamo che essa aveva un significato che trascendeva l'aspetto meramente tecnico. Noi cioè non volevamo superare soltanto il problema del giudice collegiale, intendevamo anche affidare questa riforma, che è espressione di un mondo nuovo, di un mondo moderno, di una concezione nuova, ai giovani che sono protesi verso il futuro e non sono condizionati dal passato. Dunque la scelta che noi abbiamo fatto può rappresentare un motivo di successo di questa legge. È quello che noi ci auguriamo nell'interesse di tutti, soprattutto nell'interesse del progresso e della civiltà. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

**COCCIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, spiace dover iniziare questo nostro intervento con un rilievo critico che riteniamo di dover fare, e cioè con l'osservazione che, in occasione di uno dei dibattiti più impegnati attorno ad una riforma rilevante del nostro ordinamento processuale, sia assente il ministro di grazia e giustizia, oltre al suo sottosegretario. È vero che è presente il rappresentante del Ministero del lavoro; tuttavia riteniamo che l'importanza dell'argomento, e soprattutto le implicazioni di politica giudiziaria, non avrebbero potuto che indurre il ministro a presenziare a questo dibattito e a stabilire un rapporto diretto con il Parlamento in ordine ai problemi della sua applicazione. Non sappiamo quali vicende abbiano indotto il ministro a non partecipare, ma in ogni caso riteniamo che questa assenza debba essere severamente giudicata.

Detto questo, signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi, ai quali peraltro non è ignoto, che dietro la nuova disciplina del processo del lavoro che vogliamo apprestare per i lavoratori italiani c'è un tormentato processo legislativo e politico che ha abbracciato un decennio, passato lungo tre legislature, dalla quarta alla quinta, e alla sesta. Non sfuggirà allo storico di domani che, se era prevedibile che un impegno legislativo di siffatta natura comportasse tempi considerevoli e un processo anche rilevante nel tempo di elaborazione, dal momento che si trattava e si tratta di un codice di rito, tuttavia non

può trovare giustificazione un così lungo periodo di lavoro legislativo. Vogliamo mettere in risalto come questo processo tormentato non sia avvenuto casualmente. È stato un lungo *iter*, nel corso del quale si sono manifestati in maniera virulenta resistenze e sabotaggi palesi ed occulti che la legge ha incontrato nel suo cammino e che ne hanno resa difficoltosa la formazione.

Vale la pena, sia pure a volo d'uccello, di ricordare come questa disciplina nasca dall'iniziativa parziale comunista del 18 dicembre 1963, che pose il problema della riforma quanto meno di alcuni istituti processuali, e come da quella proposta si giunse faticosamente ad un testo concordato nella quarta legislatura. Giunto a maturazione, questo testo, sullo spirare della quarta legislatura, venne nuovamente decapitato, guarda caso, dall'iniziativa sabotatrice della destra fascista. Successivamente, nel quadro di una maturazione del dibattito scientifico, politico e sindacale, si impose l'esigenza di andare al di là di riforme di istituti più importanti nel campo della procedura del lavoro, e come al contrario fosse necessario pervenire ad una nuova disciplina unitaria del diritto del lavoro. La quinta legislatura vide la presentazione della proposta di legge comunista del gennaio 1968, cui si affiancò la proposta dei compagni del PSIUP.

Ed è attorno a queste due proposte che si sviluppò un interessante dibattito. Le proposte ponevano il modello, lo schema, di un nuovo rito processuale, al quale veniva contrapposto il vecchio disegno di legge Gonella, giudicato da eminenti processualisti un risibile documento di conservazione di formalismo giuridico. È qui, nello scontro e nel confronto fra le forze democratiche antifasciste, che si ebbe una svolta politica unitaria, tale che portò all'accantonamento del disegno di legge Gonella, prendendosi come base di discussione la proposta comunista e socialproletaria.

Abbiamo peraltro l'obbligo di ricordare il valore ed il ruolo che ebbe in questa svolta l'attività mediatrice ed appassionata del compianto compagno onorevole Brodolini, allora ministro del lavoro; così come dobbiamo ricordare, durante questo faticoso cammino il ruolo svolto, soprattutto nell'ultima legislatura, dal ministro Donat Cattin.

Per ritornare a detto *iter*, voglio ancora ricordare come ci trovammo di fronte ad una logorante tecnica dei rinvii, a veti insormontabili su numerosi istituti ed alla permanente, ricorrente latitanza — con quel che questo comportava — del Ministero di grazia e giustizia,

latitanza che pare oramai perpetuarsi attorno a questa nuova disciplina. Ed ancora, un atteggiamento di disimpegno degli uffici del Ministero di grazia e giustizia e lo scetticismo imperante in tutto un mondo della burocrazia giudiziaria; ed ancora, la grande congiura attorno a questo testo, instaurata dai tecnici legali del padronato, da paludati giuristi che miravano a scardinarne la consistenza, a contestarne il significato. Da ultimo l'opposizione corporativa di taluni apparati degli uffici giudiziari e di una parte dello stesso mondo forense, nonché, per la ostilità dell'argomento, il silenzio che si è cercato di creare attorno a questo testo.

Tuttavia, sia pur con queste difficoltà, giungemmo all'approvazione nel luglio del 1971 del testo in argomento, che pervenne alla Camera allo spirare della passata legislatura e che, per le note vicende, non poté essere approvato. Per altro, fatto rilevante dal punto di vista politico — come è stato ricordato —, nell'attuale legislatura, l'unità raggiunta nel corso dei lavori preparatori consentì alle forze democratiche e antifasciste di presentare, unile, il testo approvato dalla Camera. Si pervenne, così, al testo unitario che è oggi al nostro esame, presentato da comunisti, democristiani, socialisti, repubblicani e socialdemocratici.

Sappiamo altresì che un secondo momento di grande scontro questo testo ha incontrato allorché al Senato iniziò il dibattito. Possiamo dire che a questo punto venne in essere un momento particolarmente duro; un vero e proprio agguato venne teso al provvedimento, sol che si pensi ai 400 emendamenti che vennero presentati nell'altro ramo del Parlamento, ai relevantissimi emendamenti presentati dal Governo che vulneravano e snaturavano tutti i punti nevralgici ed essenziali della nuova disciplina. Qui avemmo momenti di  *suspense*  vera e propria. Vi furono giorni in cui molti di noi, che personalmente e pensosamente hanno partecipato alla vicenda, ritennero che ormai anche la sesta legislatura non sarebbe probabilmente pervenuta a licenziare il nuovo processo del lavoro.

Tuttavia va detto, anche ad onore di molte parti politiche del Senato, che un accordo dell'ultima ora tra le stesse forze democratiche e antifasciste scongiurò detto pericolo. E, pur con le modifiche che sono al nostro esame, il testo torna ora al voto della Camera. Torna al voto dell'Assemblea dopo un tentativo  *in extremis*  della destra fascista, la quale ha cercato, opponendosi all'esame in sede deliberante nelle Commissioni congiunte giu-

stizia e lavoro, di impedire che prima delle ferie estive i lavoratori avessero questa nuova disciplina del processo del lavoro.

Credo, in fondo, che non tutto il male venga per nuocere, perché questo dibattito che si è prontamente imposto all'Assemblea per la sensibile risposta democratica, costituisce forse, a questo punto, la cornice più degna e più autorevole alla conclusione dei nostri lavori.

Ciò ho voluto dire non per sostituirmi ai relatori nel ricordare questo  *iter* , ma per evidenziare il complesso ed interessante processo politico che lo ha accompagnato e per le considerazioni che suggerisce. Non sfuggirà certo ai colleghi come si sia, in fondo, alla vigilia dell'approvazione definitiva, per la prima volta in 25 anni dalla promulgazione della Costituzione, di un codice di rito; certo, si tratta di una parte del codice di procedura civile, ma di una parte che ha una sua autonomia estremamente significativa; e che siamo fuori della novellistica ricorrente che ha contrassegnato l'opera del legislatore, nel passato lacunosa e frammentaria. E quindi giusto mettere in rilievo il valore dell'opera compiuta dal Parlamento, sia per la disciplina unitaria, sia per i contenuti.

Sentiamo altresì il dovere di ricordare, e non solo a noi stessi, come si sia pervenuti a ciò grazie all'iniziativa dell'opposizione comunista, e come questo costituisca uno dei momenti della proposta della forza parlamentare che rappresentiamo intorno a tutte le grandi questioni aperte che riguardano la riforma dello Stato; e deciso ed esemplare ci sembra, per molti versi, il processo di collaborazione politica che si è aperto attorno alla nostra proposta tra le forze democratiche, una collaborazione ricca — e questa sì veramente costruttiva — tra maggioranza e opposizione. La legge, com'è stato ricordato, è il frutto di questo fecondo e positivo incontro.

Ma quel che più rileva è mettere in luce che questo nuovo codice è espressione di due decisivi e paralleli processi, di cui l'attività del legislatore è stata il riflesso e la traduzione, a livello degli attuali schieramenti politici parlamentari e di classe. Intendo riferirmi al discorso che brillantemente ed egregiamente ha qui fatto il collega Musotto, per dire come in definitiva questo nuovo ordinamento processuale altro non sia (e non poteva essere altrimenti) che il risultato della pressione esercitata dalle lotte operaie e sociali e della nuova domanda politica e giuridica che si è delineata nell'arco di questo decennio. Questo, del resto (lo ricordava il collega Musotto), è

fenomeno ricorrente, sul piano giuridico, nella storia universale delle istituzioni processuali; è quel fenomeno che ha portato, sia pure parzialmente, ma in maniera significativa, all'affermazione di nuovi istituti del diritto del lavoro sostanziale. Intendo riferirmi alla legge sulla giusta causa nei licenziamenti del 1967 e allo statuto dei diritti dei lavoratori del 1970, per parlare solo dei più importanti. Allo stesso tempo questo nuovo processo del lavoro è il frutto del calore e delle lotte che hanno spinto in direzione dell'esigenza di un nuovo diritto processuale del lavoro. Questa disciplina ha l'ambizione di essere il coerente riflesso di quel nuovo diritto sostanziale del lavoro che è andato affermandosi, e quindi dei nuovi rapporti giuridici dedotti in giudizio. Certo, verificheremo in che misura il testo in esame risponda alla nuova domanda sociale e di classe; ma questa è la direzione in cui evidentemente ci si è mossi. Ci preme ora mettere in rilievo che, in conseguenza, il decollo della legge, il superamento delle resistenze e il disimpegno dal passato è stato ottenuto come più immediato riflesso attraverso il formarsi di un nuovo orientamento e di una nuova volontà politica da parte delle grandi organizzazioni sindacali e anche — è necessario dirlo — dei nuovi orientamenti affermatasi in una parte dello schieramento politico cattolico militante.

Non mi pare ozioso ricordare le posizioni contrastanti e paralizzanti che in passato (in particolare — i colleghi lo ricordano — in occasione del dibattito sulla giusta causa nei licenziamenti) hanno visto divise le grandi organizzazioni sindacali: da un lato la posizione della CGIL, ferma alla difesa della indisponibilità dei diritti dei lavoratori, e pertanto giustamente preoccupata di affermare la tutela giurisdizionale di tali diritti, attestata, in una parola, sulla posizione della lotta per il diritto; dall'altro le posizioni, anche teoricamente argomentate, della CISL, attente, più che alla lotta per il diritto, al momento compositivo, all'esigenza di un tipo di giustizia privatistica nel quadro della teoria del pansindacalismo, volta ad affermare la istituzionalizzazione del metodo arbitrale.

Queste due posizioni sono state certamente alla base della difficoltà dell'affermarsi di questo nuovo diritto processuale. Ma è sull'onda delle grandi lotte popolari ed operaie e dello avanzare del processo di unità sindacale, che si ebbero preziose, interessanti evoluzioni nelle posizioni delle organizzazioni sindacali (che portarono, nel 1969, al superamento del dissenso e al raggiungimento di un accordo di im-

portanza storica ai fini del lavoro che siamo concludendo e di cui è traccia in questo testo) attorno all'inserimento delle licità della clausola compromissoria nei contratti collettivi e della licità dell'arbitrato irrituale, fatta sempre salva la facoltà del lavoratore di adire la autorità giudiziaria.

Dunque, la legge è frutto di questo accordo delle organizzazioni sindacali e, successivamente, della loro pressione e della congiunta iniziativa parlamentare. Decisiva, infine, è stata la collaborazione che si è stabilita tra le forze politiche democratiche.

Tutto questo lavoro — lo si è ricordato — è stato accompagnato da una larga, ampia consultazione; da un grande sondaggio, dalle indagini conoscitive, dai vari contributi dati, passo passo, dai giuristi e dai sindacati, dal Consiglio superiore della magistratura e dalla pubblicistica più avanzata e più avvertita, da centinaia di dibattiti sul tema.

Questo dobbiamo ricordarlo perché, in fondo, fa onore al lavoro e al metodo usato dal Parlamento nella formazione di questa nuova disciplina. E può ben dirsi che poche leggi hanno avuto un così largo concorso di apporti alla loro formazione come l'attuale; e che poche leggi sono state così nutrite delle ricerche e degli studi del mondo del diritto e del mondo del lavoro.

Nessuno, pertanto, è più menzognero di quanti si atteggiano qui a parlare di improvvisazione, di astrattezza, di scarsa maturazione. Questo, come avremo modo di dire, copre ben altre preoccupazioni.

A questo punto, ogni ulteriore ritardo sarebbe stato imperdonabile e colpevole, oltre al fatto che, strada facendo, questa stessa disciplina potrebbe apparire invecchiata rispetto all'aggravarsi della situazione. A riguardo, è stato giustamente notato da insigni giuristi che è da oltre mezzo secolo che si coltiva in Italia l'illusione di un nuovo processo che presenti i caratteri della società, della semplificazione, dell'oralità, della moralizzazione.

La nuova disciplina che introduciamo — ha ricordato il più illustre dei processualisti italiani, il professor Virgilio Andreoli, che ne è stato, tra l'altro, uno dei difensori più brillanti — mostra tutto un impianto che non solo non contraddice la più illustre tradizione — sempre tradita — della processualità italiana; ma si richiama ai modelli del Chiovenda e si nutre dell'insegnamento di Calamandrei, e dei suoi auspici.

Tutto questo va ricordato alle cariatidi dell'attuale formalismo giuridico, a quei ritar-

datari della cattedra e del foro che si attestano a difesa del sistema processuale vigente nel nostro paese; a quanti ancora difendono strenuamente il processo attuale, inteso come fatto agonistico; a quanti sono ancora difensori della concezione ottocentesca della falsa neutralità del processo civile, inteso come semplice affare privato delle parti.

Il filone ideale, la vera matrice del nuovo processo che stiamo varando va viceversa individuata, come ricordavano altri colleghi, nel fondamento pubblicistico del rapporto di lavoro e delle controversie che ne scaturiscono. E, soprattutto, va in direzione dello stabilimento di posizioni diverse nel processo, di un diverso modo in cui devono atteggiarsi i giudici, le parti e i sindacati.

Ma il fondamento della nuova disciplina è nella Costituzione, da cui essa prende le mosse per individuare il fine cui deve obbedire il nuovo processo: garantire innanzi tutto la pari dignità sociale dei lavoratori; rimuovere, secondo il dettato dell'articolo 3, gli ostacoli di ordine economico e sociale che sul piano processuale limitano di fatto — eccome! — la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

È qui indubbiamente che si trova la chiave e la spiegazione del nuovo processo. Non stupisce allora come questa legge sia stata e sarà oggetto di forti resistenze e di forti scontri, che sono il riflesso di un più generale scontro di classe. Significativi a riguardo sono stati il dissenso e l'opposizione feroce che essa ha incontrati al Senato. Uno scontro che tuttavia, nonostante le modifiche subite dal testo, si è positivamente risolto, salvando i contenuti fondamentali della legge e superando la forte pressione che la Confindustria in prima persona ha esercitato nel corso dei lavori del Senato, mentre la pubblicistica si scatenava contro questo testo di legge (ci sono stati giuristi, come il professor Satta — ormai specializzatosi negli attacchi alle leggi del nostro Parlamento — che sono perfino arrivati all'insulto nei confronti di questi parlamentari che — come appunto il Satta ha detto e scritto — non conoscerebbero neanche la vita giudiziaria).

La *bagarre* che si è scatenata ha visto scendere in campo tutti i crociati della cosiddetta procedura-bene contro questo eversivo legislatore, questo legislatore iconoclasta che rompe un giocattolo adatto a tutte le gherminelle giuridiche, a tutti i giochi processuali cui essi sono attaccati, e di cui ha fatto sempre le spese Pantalone, il lavoratore italiano. Ma l'offensiva è stata respinta nono-

stante le modifiche introdotte e il testo rappresenta allo stato, secondo noi, il risultato dell'attuale livello del confronto politico e dello scontro generale in corso nel paese.

Le modifiche al nostro esame presentano due volti. Da un lato noi non sottaciamo certamente che la pesantezza dello scontro ha lasciato delle tracce, ed è bene anche ricordare come questo scontro, al Senato, è avvenuto nel clima politico della peggiore involuzione del Governo di centro-destra. Questo ha pesato certamente, ed infatti delle mutilazioni sono state introdotte. Per questo noi criticamente rileviamo come si sia cercato in vari punti di neutralizzare o sminuire il significato di momenti nevralgici del processo, e di attenuare l'efficacia che la Camera aveva conferito a taluni istituti, soprattutto in ordine alla collocazione del lavoratore nel processo.

Questo rilievo vale per la mutazione della espressa menzione del lavoratore nell'esercizio di diritti e potestà, che si è tradotta in « parti », con le conseguenze che ne derivano. Così per la trasformazione del parere, a richiesta d'ufficio di parte, del sindacato e del patronato di assistenza, che si è trasformato nella mera informazione su istanza di parte. In proposito vogliamo rispondere — già lo hanno fatto altri colleghi — a chi con tanta solennità contrapponeva e contrappone alla nuova procedura il sacro mito della *par condicio*, di quella parità processuale di fronte alla quale, atterriti, non bisognerebbe assolutamente avanzare. Vogliamo rispondere che, al contrario, la nostra indicazione, le nostre formulazioni miravano a ristabilire una sostanziale parità tra il lavoratore subordinato e il detentore dei mezzi di produzione, per colmare quella abissale sproporzione di mezzi e possibilità economiche tra le parti, che c'è e resta. Prova ne è che l'85 per cento delle controversie individuali nel nostro paese avvengono alla fine del rapporto di lavoro, allorché cioè il lavoratore è libero dallo stato di intimidazione e di oppressione che lo vincolava nei confronti del datore di lavoro. Del resto, la Camera voleva (certamente, in parte questo proposito si è attuato) privilegiare la posizione del lavoratore, proprio per ristabilire nella sostanza la parità di condizioni; ed in ciò essa è confortata dall'insegnamento della Corte costituzionale, che, in storiche decisioni (vedasi quella esemplare sulla illegittimità del regime delle prescrizioni in costanza di rapporto di lavoro) chiaramente ha affermato le ragioni della parte cosiddetta economicamente più debole nei confronti del datore di lavoro.



Ma soprattutto la nostra posizione discende dall'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Così, va rilevato ancora, in senso critico, che la trasformazione dell'istituto del parere da parte del sindacato e del patronato di assistenza in mere informative, pare dettato dalla volontà, manifestatasi al Senato, di limitare il contributo e la partecipazione dei sindacati e dei patronati al processo, pur naturalmente nell'ambito di compatibilità con l'attuale assetto costituzionale. Il fatto, tuttavia, della parziale partecipazione dei sindacati e dei patronati è qualitativamente nuovo. Il riflesso di questa offensiva, di queste preoccupazioni moderate e interessate, di queste posizioni arretrate, va colto ancora nella cruciale battaglia che si è avuta al Senato attorno alla modifica dell'articolo 448 del codice di procedura civile, relativo alla pronuncia della sentenza.

Qui indubbiamente si è cancellata con un colpo di spugna la corresponsione degli interessi nella misura del 10 per cento, ritornando all'attuale tasso del 5 per cento, un tasso vile, che favorisce il datore di lavoro inadempiente, che incentiva l'atteggiamento dilatorio, defatigatorio del convenuto; e tramuta il ritardo nel pagamento del dovuto, contrattualmente o per legge, in un eccellente investimento compiuto sulle spalle del creditore attore lavoratore da parte del datore di lavoro inadempiente. E ciò diciamo tenendo conto del valore che comunque rappresenta l'aver salvato l'istituto dell'adeguamento del credito del lavoratore alla svalutazione monetaria, con la trasformazione, quindi, del credito di valuta in credito di valore, criterio generale, questo, affermato in tema di risarcimento. In realtà non si capiva per quale motivo, mentre esso valeva per il danneggiato da un incidente stradale, non dovesse valere per un lavoratore. Così come va messo in rilievo che si è riusciti a mantenere e a salvare la decorrenza del pagamento del credito dalla maturazione del diritto e non dalla domanda giudiziaria.

In ogni caso vogliamo qui ribadire in sede interpretativa — già lo hanno fatto egregiamente i relatori per la maggioranza Lospinoso Severini e Del Pennino — come l'istituto dell'adeguamento del credito alla svalutazione, oggi per altro così di attualità nel clima di svalutazione generale, sia e debba restare un criterio di applicazione automatica e non debba essere rimesso a discrezionalità al-

cuna — questo lo diciamo in relazione alla modificazione intervenuta al Senato — ma debba ancorarsi rigidamente al parametro ISTAT.

Si deve anche rilevare un altro aspetto nelle modifiche introdotte dal Senato, rappresentato da apprezzabili miglioramenti sul terreno tecnico e dalla integrazione degli organici, degli ausiliari di giustizia, nonché della copertura finanziaria. Certo, queste modifiche apportate dal Senato riempiono vuoti preesistenti di cui non si può far carico alla Camera, ma che sono anche il risultato delle posizioni di intransigenza che il tesoro aveva assunto nel passato e — diciamolo pure — dello scarsissimo impegno del Ministero di grazia e giustizia.

Da ultimo, spiace che il Senato abbia perso un'occasione importante offerta da un nostro emendamento presentato nella seduta conclusiva: un emendamento dettato dai preoccupanti sviluppi giurisprudenziali successivi alla sentenza della Corte costituzionale in tema di prescrizione. Il Senato quindi non ha colto la occasione per formalizzare in un articolo finale la sostanza della decisione della Corte costituzionale. Il nostro emendamento affermava: « La prescrizione del credito dipendente da rapporto di lavoro subordinato rimane sospesa durante la durata del rapporto di lavoro ».

È stato chiesto al nostro gruppo di ritirare l'emendamento ed è stato assunto un impegno solenne da parte dei gruppi del Senato di farne oggetto di un apposito disegno di legge. Che questa iniziativa legislativa nasca presto è estremamente importante, anche in considerazione del fatto che vi è chi si industria, sul piano giurisprudenziale, di dimostrare che quella sentenza della Corte costituzionale era valida a quel tempo, storicamente, ma che già oggi essa non avrebbe più ragione di sussistere, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore attraverso la giusta causa e lo statuto dei diritti dei lavoratori; quasi che queste innovazioni di diritto sostanziale del lavoro avessero stabilito una sostanziale parità, tale da far venire meno, nella realtà del rapporto di lavoro, la collocazione economicamente più debole del lavoratore.

Traendo un bilancio, la legge così modificata, a nostro avviso, ha salvaguardato le linee portanti della nostra iniziativa e del testo della Camera, integrandole. Il giudizio non può quindi essere che sostanzialmente positivo. Gli istituti più qualificativi e significativi permangono. La legge copre tutta l'area stragiudiziale, propria del sindacato, e quella giudiziaria. È una legge che investe anche

aspetti di diritto sostanziale, in maniera nuova e più avanzata; investe la procedura e l'organo giudicante, stimola di per sé il Parlamento ad una riforma di più larga portata, ad investire quello che deve essere il volano di una giustizia rinnovata, vale a dire l'ordinamento giudiziario.

Vogliamo sommariamente ricordare che abbiamo difeso e conquistato momenti importantissimi del processo. Abbiamo in definitiva affermato, come struttura nuova, un organo giudicante nella persona del pretore, giudice monocratico, con veste e in funzione di giudice del lavoro. Questo è un fatto di rilevante importanza, alla luce dell'esperienza positiva che abbiamo fatto già con l'articolo 28 dello statuto dei diritti dei lavoratori.

Giova ricordare, proprio per contestare l'attacco in malafede scatenato contro i pretori della Repubblica, che proprio quest'organo giudicante fa onore alla nostra magistratura, in quanto ha affrontato le più importanti battaglie giudiziarie del nostro paese, si è dimostrato all'altezza della situazione, con rapidità ha saputo difendere il diritto dei lavoratori al posto di lavoro, e ha pronunciato sentenze memorabili nel processo travagliato della nostra giurisprudenza verso l'affermazione di un nuovo diritto. Noi, quindi, riponiamo profonda fiducia, per il buon governo che già ha fatto delle leggi dello Stato, nel pretore, che sarà il protagonista di questa legge, che noi gli affidiamo.

Nello stesso tempo questa disciplina ha evitato lo scorporo, che taluni volevano, del contenzioso previdenziale e assicurativo, quasi che la tutela della pensione del vecchio lavoratore, la rendita integrativa del mutilato, la prestazione mutualistica dell'INAM dovessero essere governate dal vecchio formalistico rito, arrugginito e inefficiente. Unitaria è rimasta pertanto la disciplina. Ancora sono rimasti fermi e precisi i caratteri dell'immediatezza, della semplicità, del confronto rapido e ravvicinato tra le parti, della concentrazione dei mezzi processuali. È stato riaffermato l'istituto dell'accesso obbligatorio sul luogo di lavoro; è stato riaffermato il diritto, ad istanza di parte, alla presenza del sindacato, o del patronato per rendere informazioni (e questa è cosa di grande importanza per chi ha conosciuto, come molti di noi, cos'è il processo chiuso in una stanza, in cui il lavoratore e la sua vicenda umana sono del tutto assenti: assenti nei confronti del giudice, assenti per i protagonisti del processo stesso).

È stata riaffermata la tutela del credito in ogni fase, dall'ordinanza immediatamente

eseguibile nella prima udienza sulle somme non contestate e di cui si è già raggiunta la prova, all'esecutorietà della sentenza di primo grado, a quella esecutorietà che non può essere certo scalfita dalla modifica intervenuta in tema di deroga per gravissimo danno. Ancora, credo debba essere ricordato come in tema di previdenza ed assistenza sia caduto tutto il regime delle decadenze, relative all'improponibilità della domanda per inosservanza di termini amministrativi, a causa della quale migliaia di lavoratori hanno perso il diritto alla pensione e alle rendite integrative. Vanno ricordate la previsione e la presa in considerazione di tutte le infermità nel corso del procedimento amministrativo e nello stesso procedimento giudiziario, la caduta di ogni preclusione e decadenza, di visite mediche collegiali, di ogni accertamento extragiudiziale degli ispettorati del lavoro, che tanti di noi sanno essere stati elemento produttivo di decadenza dei diritti del lavoratore.

È stato affermato il principio dell'impulso d'ufficio: è un principio nuovo, importante, proprio per il carattere pubblicistico e sociale di questo rito. Certo, lo sappiamo onorevole sottosegretario, questo processo cozza contro una macchina della giustizia che va verso lo sfacelo. Lo sappiamo e dobbiamo virilmente farvi fronte, deve il Governo farsene carico ed essere più presente, per la consapevolezza che i mesi che verranno lo metteranno a dura prova per difendere questa legge. Credo che un Parlamento che ha varato una legge debba avere in essa fiducia e che lo stesso Governo dovrebbe saperla difendere sino in fondo!

Un aspetto di grande importanza di questa legge consiste nell'aver realizzato un regime di piena defiscalizzazione e nell'aver affermato il principio della gratuità delle procedure. A questo proposito nasce però il problema del collegamento con il progetto di legge per il gratuito patrocinio ai non abbienti, in corso di esame. Ci auguriamo, signor presidente della Commissione giustizia, che alla ripresa dei lavori parlamentari, a settembre, venga subito esaminato ed approvato quel progetto di legge, dati anche i collegamenti che esso presenta con il provvedimento oggi al nostro esame.

Il quadro complessivo delle scelte effettuate è dunque positivo e va valutato con favore: questa legge va difesa sino in fondo. Certo, non possiamo nasconderci che si apre una fase nuova, che si aprono numerosi pro-

blemi. Si imporrà una riconversione della mentalità del mondo giudiziario e forense e dello stesso sindacato, cui si chiederà una maggiore efficienza e una più elevata qualità di interventi, perché il ruolo del sindacato diventerà decisivo in quanto proprio esso sarà chiamato in larga misura a gestire questa legge.

Sorge inoltre il problema di nuove forme di difesa dei lavoratori, che investono anche i patrocinatori legali e gli avvocati, per cui si auspica il sorgere di associazioni collettive di avvocati, di collettivi che aprano la via ad un metodo nuovo di fare la professione in collegamento con il sindacato.

Nella nuova procedura l'udienza diventa il fulcro del nuovo processo. È da condividere, a questo proposito, quanto ha dichiarato recentemente il professor Andrioli, allorché ha osservato che « la nuova trattazione imporrà l'abbandono delle poltrone e poltroncine da parte degli avvocati e, dall'altro lato, il ripudio da parte dei giudici della funzione di udienza, intesa come attività vicaria dei cancellieri » (che, peraltro, come è noto, non vi sono). Vi è insomma un vero e proprio salto di qualità da compiere e certamente questo nuovo processo potrà essere considerato scomodo: ma lo sarà per quanto di pigro esiste nel nostro paese e nel mondo del diritto, lo sarà per quanti lucrano sui tempi lunghi. Per costoro si tratterà certamente di processi scomodi. Bisognerà condurre una battaglia per rompere deformazioni professionali e vizi incalliti che esistono in tutti gli avvocati, spesso anche al di là degli orientamenti ideologici. Si tratta di ribaltare tutto un modo di fare la professione, di giudicare, di organizzare le vertenze e lo scontro sindacale.

Tutto ciò farà sì che l'impatto tra il nuovo processo e la prassi giudiziaria corrente non avverrà a freddo ma a caldo, il che porrà una serie di delicati problemi. Possiamo anche dire però, onestamente, che questo nuovo processo renderà indubbiamente più esaltante la funzione stessa dell'avvocato e del giudice, rivalutando e riscattando l'attuale *routine*, mortificata proprio dalle procedure attualmente vigenti.

Si porranno inoltre problemi di collegamento e di saldatura nonché, per il sindacato, il problema di una nuova disciplina dell'istituto dell'arbitrato, con tutte le conseguenze che ne derivano. Passiamo dal vecchio processo scritto ad un processo orale di impostazione nuova, di tipo penalistico, con il superamento del vecchio formalismo giuridico.

Tutto ciò provocherà anche taluni drammi psicologici personali in chi, per anni, si è abituato al comodo metodo del rinvio al domani, ad un domani che significava mesi e mesi. E ciò vorrà dire anche il superamento dell'egoismo giuridico, delle gherminelle, dei cavilli.

Detto questo, noi non possiamo non rilevare che qualcosa manca in questo nuovo processo, che è il frutto dell'accordo che abbiamo raggiunto e anche dei sacrifici cui noi stessi abbiamo dovuto sottostare. Sono tre, in particolare, i punti che noi riteniamo maggiormente carenti. Manca, innanzi tutto, una più compiuta e definita presenza del sindacato nel processo. È un problema che si porrà in futuro, nell'ambito del nostro sistema costituzionale. Restano ancora aperti i problemi determinati dal mancato accoglimento della nostra proposta volta a riconoscere ai sindacati (CGIL, CISL e UIL) e a quanti vi abbiano interesse il diritto al ricorso, di fronte alla mancata attuazione della nuova legge, al Consiglio superiore della magistratura. Manca l'affermazione della diretta responsabilità del giudice; manca la puntualizzazione di un sistema sanzionatorio in ordine alle inadempienze relative al nuovo processo; manca un controllo democratico che possa essere esercitato dal sindacato, dagli enti locali e dai cittadini. Tale controllo lo si dovrà comunque esercitare, innanzitutto, sui termini che debbono essere considerati perentori.

Ancora più grave è la responsabilità politica per la mancata attrazione al giudice del lavoro della competenza sulle controversie relative al pubblico impiego, e su questo punto si è delineata una vera e propria resistenza politica da parte del Governo, essendo state peraltro superate tutte le eccezioni di incostituzionalità. Vi è una riserva esclusiva, rispetto al giudice amministrativo, ma nulla vietava, vieta e vieterà al legislatore di riportare nell'alveo del giudice ordinario la cognizione di tutte le controversie relative al pubblico impiego. È un fatto politicamente grave, ripeto, perché tutti i governi che si sono succeduti hanno testardamente difeso il diritto dello Stato ad essere giudicato dai propri giudici, quelli che lo stesso Stato nomina. In pratica, il Governo è ancora arroccato sulla posizione di non sottoporre la propria attività alla cognizione ed al controllo del giudice ordinario, svincolato da ogni pressione. Questa è la ragione di fondo dell'opposizione all'attrazione nella competenza del giudice ordinario delle controversie relative al pubblico impiego.

Penso alla grave discriminazione che si determinerà tra certi dipendenti pubblici, alla luce delle larghe facilitazioni di ogni tipo previste dalla riforma in esame (defiscalizzazione, gratuità e rapidità) rispetto, per esempio, al bidello di Roccantica o Regalbuto, a quello di una scuola comunale, il quale deve adire il Consiglio di Stato o i giudici amministrativi regionali. Questa, con tutto ciò che comporta, è la lacuna più grave, e speriamo che possa essere colmata nel corso della presente, e non della prossima, legislatura.

Ci rendiamo conto che tale disciplina incontrerà una forte resistenza politica, sarà oggetto di sabotaggio, soprattutto da parte di certi ambienti, nel mondo giudiziario ed in quello forense. Ritengo tuttavia, in relazione a quanto detto al Senato dal senatore Gonella, con accenti naturalmente di malaugurio, che dobbiamo evitare il ripetersi del fenomeno cui andò incontro il codice di procedura civile del 1942, il fenomeno cioè dell'adeguamento della nuova procedura alle vecchie strutture e, quindi, il pericolo della vanificazione di esse e dell'assorbimento, in quanto le leggi processuali per loro natura tendono a peggiorare.

Se questi richiami sono stati fatti in più sedi, va detto peraltro che, per questa parte, il contenuto è profondamente differente rispetto al codice di procedura civile del 1942, e ben diversi sono il clima politico e le forze in campo che possono difendere e sostenere questo provvedimento. Oggi lo schieramento politico ed il mondo sindacale sono in grado di condurre una battaglia in campo aperto, per impedire il fenomeno del riassorbimento, anche se sono ben consapevoli che molto duro sarà l'impatto in questa direzione. Sappiamo ancora che non si esaurisce qui la nostra opera, poiché questa nuova disciplina è strettamente ancorata ad una nuova politica giudiziaria democratica, al delinearsi di un nuovo ordinamento giudiziario, con la compiuta opera di riforma dei codici sostanziali e processuali. Per questo, il Parlamento, il ministro di grazia e giustizia e quello del lavoro devono vigilare ed offrire tutto il loro contributo.

Noi pensiamo che importante sia anche il momento del prossimo bilancio, perché rispetto alla tematica in questione si delinea anche la necessità di una verifica nei fatti, il che significa che una nuova politica giudiziaria non può più vedere, nel bilancio dello Stato, la destinazione al dicastero della giustizia dell'1,5 per cento delle risorse, e soltanto lo 0,5 per cento per gli investimenti so-

ciali. È con queste scelte che si condanna la giustizia allo sfacelo. Rispetto a questa nuova disciplina ed a quella che prossimamente vareremo, in tema di diritto di famiglia, di riforma processuale penale ed in altri campi, vogliamo vedere realizzata una svolta decisiva nel campo della giustizia. Su questo certamente va misurata la volontà politica del Governo nel prossimo futuro.

Colgo l'occasione della presenza del sottosegretario onorevole de' Cocci per sottolineare l'esigenza che il Ministero del lavoro accompagni l'applicazione di questa legge con un'attività di pubblicazione e di documentazione su tutta l'evoluzione contrattuale del nostro paese. Chiedo ancora (e questo è presente alle sue preoccupazioni, onorevole de' Cocci) l'adeguamento del termine di 120 giorni, in materia di contenzioso previdenziale ed assicurativo, in considerazione dei lunghi termini amministrativi, specie per l'Istituto della previdenza sociale, che vedono la fase amministrativa arrivare ad un anno e mezzo. È necessario, a questo proposito, che un'iniziativa legislativa venga prontamente adottata, per evitare una proliferazione del contenzioso in mani non controllate dal sindacato, ciò che porrebbe in gravi difficoltà la stessa previdenza sociale, la quale spesso oggi non è in grado di costituirsi.

Detto questo, onorevoli colleghi, noi affidiamo questa legge ai pretori, ai giudici democratici, agli avvocati e a noi stessi, convinti di aver compiuto un'opera meritoria, convinti che il Parlamento abbia fatto onore a se stesso e anche, credo, fatto giustizia della polemica sorta in determinate occasioni, secondo cui il Parlamento non avrebbe la capacità di affrontare l'esame dei codici. Non abbiamo la presunzione di ritenere perfetta la nostra opera. Ma abbiamo saputo dimostrare, invece, di essere in grado di agire (e avremmo agito anche in termini molto più brevi e ravvicinati, se non vi fosse stata una forte opposizione) e di affrontare il problema della riforma dei codici nel pieno rispetto di tutte le componenti democratiche, arrivando ad accordi concreti e costruttivi.

Questa legge si iscrive a giusto titolo tra le grandi leggi di una stagione felice del legislatore italiano, accanto all'istituto regionale, alla riforma del diritto di famiglia, allo statuto dei diritti dei lavoratori. La credibilità di questa legge è affidata a tutti ed in particolare al Governo. È qui che indubbiamente noi misureremo la fedeltà al comune impegno che ci ha legato e il vero modo per rispondere alla nuova domanda di riforme nel campo giuridico

e sociale che i lavoratori pressantemente avanzano e continueranno ad avanzare. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha focalità.

**REGGIANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Lospinoso Severini e Del Pennino, relatori per la maggioranza, hanno compiuto un'esatta indagine sugli aspetti di principio ed analitici di questo provvedimento; l'onorevole Musotto lo ha inquadrato nel contesto più generale della teoria generale del diritto; l'onorevole Coccia ha fatto la storia dell'*iter* parlamentare di questa proposta di legge, che giunge oggi alla sua approvazione definitiva.

Le osservazioni di carattere generale — tutte pregevolissime — che sono state fatte sono, però, secondo il mio modesto ma fermo convincimento, del tutto insufficienti a garantire in concreto il successo di questo provvedimento, perché l'aspetto fondamentale di esso non consiste nell'individuazione di principi del tutto nuovi che lo diversificherebbero dagli altri. Questa proposta di legge non inventa niente, non inventa il giudice monocratico (che era stato introdotto nel 1911), non inventa l'introduzione della procedura con ricorso anziché con citazione a data fissa, non inventa l'istituzione di sezioni specializzate, le quali fra l'altro vanno utilizzate con molta cautela, ben sapendo che il nostro ordinamento costituzionale non vede con eccessivo favore l'istituzione del giudice speciale.

Questo provvedimento interpreta l'esigenza di affrontare con metodi, modi e tempi adeguati il processo del lavoro, che giustamente si diversifica dal processo che ha per oggetto altri rapporti giuridici. Il problema quindi non è quello di illudersi di aver scoperto un sistema nuovo, ma consiste invece nel cercare di sapere come questa nuova procedura avrà modo di realizzarsi in concreto. Ed è per questo che mi associo alle osservazioni che sono state fatte, al rincrescimento che è stato manifestato dal collega Coccia in ordine all'assenza dei rappresentanti del Governo per il ramo dell'amministrazione della giustizia. Io so, onorevole de' Coccia, che ella è estremamente informato sull'argomento e so anche che ella ha egregiamente presieduto un convegno ad alto livello di giuristi e di operatori del diritto nel quale è stato profondamente dibattuto il tema in esame. Non dico perciò che io qui avrei voluto i rappresentanti del Ministero della

giustizia al suo posto, ma che avrei voluto con lei, assieme con lei, che è un appassionato cultore della materia, anche i rappresentanti di quel Ministero, al quale sono affidate le sorti della realizzazione di questa riforma.

È assolutamente inutile prevedere un tipo di processo teoricamente rapido quando questo poi non potrà avere uno svolgimento veloce proprio perché inceppato da carenze di ordine materiale che consistono nella deficienza di uomini o di mezzi oppure nella imperfetta distribuzione degli uomini e dei mezzi. Questo è il punto!

Non possiamo dimenticare che il protagonista di questo processo è il giudice monocratico, il pretore. Aprendo una parentesi, vorrei dire che mi auguro che a fianco dei pretori più giovani vi siano anche i pretori meno giovani. L'applicazione del diritto non è tanto questione di gambe, quanto questione di esperienza e di cervello. Per cui io mi asterrei dal recitare l'apologia del nuovo fenomeno che consisterebbe nel fatto che il diritto del lavoro, essendo affidato nella sua applicazione al pretore, è un diritto affidato al giudice giovane. Perché dal fare questa affermazione, all'arrivare alla constatazione, da respingere, che il giudice debba poi anche essere giudice politico, il passo è estremamente breve. Sappiamo benissimo quanta parte abbia questo aspetto del fenomeno nel quadro generale della crisi della giustizia. Mi guardo bene dal fare allusioni specifiche a sentenze tanto recenti quanto abnormi, le quali richiederanno senza ombra di dubbio, come una sentenza recentemente pronunciata qui a Roma in tema di statuto dei lavoratori, opportuni adeguamenti di ordine legislativo per evitare storture che finirebbero con l'essere umoristiche se non fossero provocatorie, con conseguenze che sono facilmente immaginabili in ordine alla corretta applicazione dello statuto nell'interesse dei veri lavoratori, non dei detentori dei pacchetti azionari di quasi maggioranza delle grandi industrie che hanno capitali di miliardi.

Queste riflessioni, che faccio brevemente per non mancare di rispetto al collega Pietro Riccio che ha avuto la cortesia di cedermi il suo turno per parlare, sono ispirate, appunto, dal desiderio di garantire il successo a questo provvedimento legislativo: quel successo che esso merita e che la realtà sociale e giuridica del paese richiede. Ma, se vogliamo garantire questo successo, non dobbiamo accontentarci dell'aumento, disposto dal Senato, di 300 posti di magistrato, di 200 posti di cancelliere e di 250 posti di coadiutore. Se pen-

siamo che la realizzazione di questa procedura è affidata al pretore, non possiamo dimenticare (sempre nel quadro di quella che viene comunemente chiamata la crisi della giustizia, oggi affrontata un po' troppo emotivamente e troppo poco razionalmente) che riveste un'importanza fondamentale l'errata distribuzione degli uffici giudiziari sia sul piano verticale sia su quello territoriale.

Desidero rileggere una relazione del Consiglio superiore della magistratura non tanto recente, ma che riguarda una realtà ancora non mutata. Nel 1930 i magistrati erano 4.567 e nel 1963 sono diventati 6.882, mentre i presenti negli organici erano 5.615. Vi è stata, quindi, una maggiorazione dell'organico del 23 per cento, mentre il rendimento del lavoro giudiziario, nello stesso periodo, è calato del 20 per cento nelle preture e del 30 per cento nei tribunali.

Cattiva volontà dei magistrati? Neanche per sogno. Nella stragrande maggioranza compiono il loro dovere fino al limite delle loro possibilità, e altrettanto deve dirsi per i cancellieri, che sono veramente la struttura portante di quanto sopravvive della nostra attività giudiziaria, e che oggi sono stati folgorati, tramortiti da un'altra legge, sulla quale nessuno può mancare di esprimere le proprie riserve, dal momento che il 70 per cento del personale dirigente delle cancellerie, per suo effetto, è andato in pensione, per cui oggi tutti i tribunali d'Italia, eccetto quelli inutili, non sono in grado di funzionare.

L'elencazione è noiosa, ma è opportuno che sia ripetuta, dal momento che un tentativo di sopprimere 80 preture inutili, alcuni anni fa, è miseramente naufragato nel nulla. È stato accertato che, su un totale di 899 sedi pretorili, 567 avevano un carico inferiore all'unità media, 332 ne avevano uno inferiore all'unità di carico medio e in 343 preture si redigevano meno di 100 sentenze all'anno, comprese quelle contro ignoti. La conclusione di questa inchiesta del Consiglio superiore della magistratura è la seguente: « Passando all'esame del problema di fondo del riordino delle sedi e delle circoscrizioni, spontanea e ragionevole si manifesta l'aspirazione alla soppressione delle sedi inutili di pretura e di tribunale; ma l'aspirazione non osa trasformarsi in richiesta perché sono note le difficoltà insormontabili di ordine psicologico, e quindi politico, che ne ostacolano l'accoglimento ».

Qui la responsabilità è del Parlamento, di tutti noi. In una situazione di questo genere assume, mi pare, un rilievo assolutamente im-

portante la proposta, che io condivido e che ho sottoscritto, avanzata dall'onorevole Pietro Riccio, che affido non perentoriamente ma calorosamente all'attenzione della Camera, di rivedere l'articolo 13, laddove stabilisce la competenza e laddove afferma che detta competenza è del pretore in funzione di giudice del lavoro, naturalmente nel luogo in cui ha sede il ricorrente.

In una situazione di questo genere, rimettiamo in discussione e rischiamo veramente di pregiudicare la realizzazione della riforma. Che significato ha, oggi, nell'anno di grazia 1973 in cui il mezzo usuale di trasporto, alla portata di tutti, è l'automobile, mantenerci ancorati alle dimensioni delle circoscrizioni quali furono definite in epoca napoleonica, calcolando il percorso che una persona poteva compiere in un giorno, a cavallo o in diligenza, per raggiungere la sede dell'ufficio giudiziario e per ritornarsene a casa? Che significato ha prevedere l'aumento dell'organico delle preture, quelle preture che in questa relazione vengono definite inutili per 350 unità (ed 80 tanto inutili erano che di esse il Parlamento aveva previsto la soppressione)? Che significato ha assegnare a dette preture dei magistrati, specializzati per giunta, addestrati in un corso particolare (che si sarebbe potuto prevedere - lasciatemelo dire francamente - in una norma diversa da quella ora al nostro esame)? Qualunque opinione possa aversi della specializzazione, si sarebbe potuto prevedere, con altra norma, un addestramento dei magistrati mediante appositi corsi istituiti presso le corti d'appello. Che significato ha - ripeto - in una situazione del genere rendere esangui, e quindi impotenti, le preture, che già impotenti sono, dei grandi e medi centri, per portare il giudice del lavoro a livello di certe circoscrizioni e di certe località, giudici del lavoro che dal mantenimento di tale competenza non sono in grado di ricevere alcun vantaggio?

Ho concentrato questa mia analisi sul punto in argomento, perché riaffermo la mia convinzione che il successo del provvedimento al nostro esame, della riforma che stiamo esaminando, dipenderà dal modo con cui saranno individuati i mezzi che sono destinati a realizzarla e dal modo con cui questi ultimi saranno distribuiti sul territorio nazionale.

Non illudiamoci. Non pensiamo che le grandi enunciazioni dei principi del diritto, che ho sentito esprimere - restandone ammirato - anche oggi in questa sede, valgano a garantire la realtà vera di un processo del

lavoro che veramente sia vitale e si realizzi nei modi che questa legge prevede. Molte delle cose dette questa mattina — in ordine alla immediatezza, alla oralità, alla concentrazione — si potevano anche leggere nella relazione ai lavori preparatori del codice di procedura civile del 1942; il quale codice di procedura civile, nonostante avesse fatto la apologia dell'immediatezza, della oralità, della concentrazione, del giudice *dominus* del processo, in pratica rimase lettera morta. E ciò non soltanto perché la sua applicazione ebbe inizio in un periodo tragico della nostra storia nazionale, ma anche e soprattutto perché, cambiando la legge processuale, non cambiarono i tribunali, non cambiarono insomma i modi nei quali questa legge doveva essere applicata.

Affido quindi alla particolare attenzione del Governo questo aspetto del provvedimento, ricordando — per avvalorare come posso le ragioni che mi portano ad essere particolarmente attento alle possibilità che questa legge diventi veramente una realtà, ma anche ai pericoli che essa corre — la riforma del processo delle controversie previdenziali. Abbiamo infatti parlato molto dell'esecuzione della sentenza di primo grado; abbiamo parlato molto del raccorciamento dei tempi, cosa importantissima, fondamentale, qualificante; abbiamo parlato molto degli interessi, il che dovrebbe essere meno importante, a meno che coloro che si dicono i fautori di questa legge nel loro intimo non ci credano, o la realtà delle cose sia più forte delle nostre aspirazioni. Quando infatti costoro vengono ad attribuire particolare importanza all'ammontare degli interessi ed alla liquidazione del danno finiscono col dimostrare di non credere alla brevità del procedimento, che invece di durare in media 850 giorni dovrebbe — e potrebbe, se correttamente ed efficientemente attuato — concludersi al massimo nel giro di tre o quattro mesi. Voglio dire che queste considerazioni hanno importanza perché le controversie previdenziali, per esempio, riguardano nientemeno che 24 milioni di iscritti all'assicurazione per invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e delle speciali gestioni dei fondi per i lavoratori autonomi, gli autoferrotranvieri, gli elettrici, i gasisti e così via. Mi permetto di ricordare che, tenendo presenti i soli casi di merito, esclusa la Cassazione, il carico degli uffici giudiziari sul territorio nazionale in materia di pensioni di invalidità era alla fine del 1969 di 70.296 processi, e di 99.639 alla fine del 1970.

Questi dati ci permettono di concludere, per quanto riguarda le controversie previdenziali, che in relazione al grande numero degli assicurati è molto elevato, in senso assoluto, il numero delle domande di pensione; che nell'anno le azioni giudiziarie promosse sono in numero superiore a quelle definite; che del resto, però, le azioni giudiziarie, ove si rapportino in proporzione alle domande presentate ed agli stessi ricorsi respinti, non rappresentano affatto un fenomeno che si allontani dalla ragionevole norma; che la diminuzione delle controversie passa necessariamente attraverso una migliore valutazione delle domande e dei ricorsi in via amministrativa; che, per i casi in cui manchi la conciliazione, il processo deve potersi svolgere in tempi brevi, così come questa procedura prevede, così come noi ci auguriamo che avvenga, ma così come non avverrà se gli uomini e i mezzi destinati alla realizzazione di questa legge non saranno sapientemente utilizzati a far che questa legge non resti, come le altre, lettera morta.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Riccio. Ne ha facoltà.

**RICCIO PIETRO.** Signor Presidente, nessun dubbio può esservi che il fine che la legge intende perseguire meriti approvazione: fare in modo che i diritti di chi lavora non siano vanificati nell'attuazione concreta della giustizia, e cioè evitare che lo strumento dell'attuazione della giustizia si trasformi in sostanziale ingiustizia.

La legge, però, non può proporsi un obiettivo che, rimanendo astratto, contrario alla realtà nella sua attuazione, possa creare delusioni cocenti quanto viva è l'attesa e la speranza odierna. Solo ed esclusivamente allo scopo di migliorare la legge (non nella sua impostazione teorico-programmatica, ma per la sua aderenza alla vita giudiziaria quale in concreto si svolge) sono stati proposti alcuni emendamenti da me sottoscritti. Essi, come dicevo, sono stati proposti con l'intendimento di giungere veramente alla rapida attuazione della giustizia. Sono cioè diretti non già a snaturare il provvedimento, ma a rimuovere alcuni ostacoli che secondo me si frappongono in concreto all'effettivo e rapido conseguimento dello scopo che il provvedimento nel suo complesso mira chiaramente a conseguire.

L'emendamento 1. 25 da me proposto al nuovo articolo 409 del codice tende innanzi tutto ad evitare incertezze sulla competenza

a decidere del giudice. Con l'attuale formulazione, la competenza per materia in ordine al rapporto derivante da contratti agrari è suddivisa fra ben tre giudici: giudice ordinario, giudice del lavoro e sezione specializzata agraria. Potrà non essere facile, per chiunque, districarsi tra questa pluralità di competenze; e, in ogni caso, sarà sempre facile al convenuto proporre eccezioni di incompetenza. Si noti che, trattandosi di incompetenza per materia, la relativa eccezione può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio per cassazione. Ancora più grave si palesa il rischio ove si consideri che è stato riconosciuto il diritto della parte di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza tecnica del difensore avvocato. Non sembra fondato, a questo proposito, eccepire come la difesa personale sia consentita alla parte solo quando si tratti di controversie non eccedenti il valore di 250 mila lire: ciò perché in agricoltura un tale valore investe una larga fascia di rapporti.

Altro motivo che ha indotto alla presentazione dell'emendamento in parola è dato dal fatto che le controversie relative ai rapporti derivanti dai contratti agrari hanno, anche esse, necessità di una rapida definizione, non solo nell'interesse delle parti in giudizio, ma nell'interesse della stessa economia nazionale. È chiaro, infatti, che in pendenza di lite, nella incertezza sull'esito finale della stessa, sia per ragioni procedurali sia per valutazioni di merito, colui che si trovi nel godimento del fondo difficilmente potrà prendere quelle iniziative imprenditoriali che consentano una razionale utilizzazione del fondo stesso. Ora, si consideri che le controversie presso le sezioni agrarie arrivano ad avere una durata anche di 7-8 anni: e sarà agevole comprendere l'ingiustizia che si attuerebbe a detrimento del mondo del lavoro della campagna se si volesse conservare in suo danno una procedura giudiziaria che è stata giustamente ritenuta assai pregiudizievole per gli altri lavoratori. La conflittualità nel mondo del lavoro agricolo, specie se aggravata dalla esasperante lunghezza delle controversie, è di sicuro ostacolo a quella ripresa economica del settore che appare sotto ogni aspetto fondamentale.

In ordine all'emendamento 1. 26, occorre innanzitutto rilevare che la competenza esclusiva del pretore della sede del capoluogo di circondario è prevista da questo stesso testo legislativo, al nuovo articolo 444, del codice, per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Non si può, inoltre, non tenere conto dell'effettivo stato

della distribuzione dei giudici oggi in Italia e dell'efficienza dei vari servizi giudiziari. Un'altissima percentuale di preture situate in sedi diverse da quella di capoluogo di circondario è priva di pretore titolare, di cancelliere o di ufficiale giudiziario. Inoltre il pretore rurale, dovendosi, per necessità di cose, occupare anche degli affari penali e di tutti gli affari civili, ha una minore specializzazione nella trattazione delle controversie di lavoro. È anche da tenere presente il fatto che, con la sempre maggiore facilità di superamento delle distanze, per lo sviluppo viario e dei mezzi di trasporto, non può per le parti rappresentare una grave difficoltà il raggiungimento del capoluogo del circondario. Deve anche aversi riguardo alla maggiore facilità di reperimento di professionisti specializzati ed al minor costo della loro opera quando la trattazione della causa avvenga nel capoluogo.

Quanto all'emendamento 1. 27, si osserva che, con il sistema proposto, e cioè con la introduzione del giudizio per mezzo di ricorso, l'attività della parte non è sufficiente perché l'ulteriore corso abbia effettivamente luogo e sia celebrata l'udienza in cui le parti dovranno svolgere la loro attività. A questo proposito è sufficiente ricordare come, in sede di applicazione del codice di procedura civile del 1942, i fascicoli restassero fermi per anni in attesa che il presidente provvedesse, secondo quanto era stabilito nell'articolo 173 del detto codice, alla nomina del giudice istruttore. Ed è inutile che richiami il fatto che anche quel codice era ispirato ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione, che nella realtà non sono mai esistiti: gli stessi principi ai quali si afferma ispirarsi questa norma; ed io credo che nella realtà urteremmo contro gli stessi ostacoli. Concretamente con questa procedura i fini della legge non saranno conseguiti.

La sostituzione dell'articolo 415 non è altro che una conseguenza della proposta modificazione della forma di proposizione della domanda.

Per l'emendamento 1. 29 occorre rilevare come la dicitura dell'articolo 416 del codice: « nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda », sia superflua e veramente non elegante, indegna, con quel « prendere posizione », di un testo legislativo. È superflua tale dicitura perché, nel prosieguo dell'articolo, si dice chiaramente che devono essere



proposte tutte le difese in fatto ed in diritto, e si minaccia la decadenza dal diritto di far acquisire i mezzi di prova, comprese le prove documentali.

Del nuovo testo dell'articolo 417 del codice si propone la totale soppressione per diverse ragioni. La parte, stando in giudizio personalmente, è priva di assistenza tecnica e così può risultare in posizione di inferiorità in confronto alla controparte che di tale assistenza tecnica si avvalga. Né si può dire che i suoi interessi vengano egualmente tutelati dal pretore, perché in tale caso il giudice dovrebbe diventare uomo di parte, in quanto tutore degli interessi di una parte, il che non è certo auspicabile, né tanto meno può essere voluto dal legislatore. Occorre anche tener presente che, nella ipotesi di partecipazione personale, è prevista la attività d'ufficio del cancelliere, che deve provvedere alla notificazione del ricorso o del processo verbale col decreto pretorio. Ne sorge, logicamente, un ulteriore motivo di possibile ritardo nella trattazione della causa, nelle ipotesi in cui il cancelliere, con o senza colpa, ometta o ritardi tale adempimento. Di ciò si è reso conto il Senato della Repubblica, quando ha emendato il nuovo testo del quarto comma dell'articolo 515 del codice, disponendo che alle notificazioni del ricorso e del decreto nel caso normale, cioè quando la parte sta in giudizio assistita dal difensore, non si debba provvedere per cura dell'ufficio, ma per cura della parte.

L'emendamento relativo all'articolo 417 è conseguente alla proposta diversa forma della proposizione della domanda, e cioè con citazione invece che con ricorso.

La innovazione proposta per l'articolo 418 è in armonia con le correzioni proposte in precedenza e che attengono all'onere, ma anche al vantaggio che può avere la parte provvedendo con la sua cura e la sua diligenza agli adempimenti occorrenti perché il giudizio prosegua con l'auspicata sollecitudine. Quanto alla modificabilità delle ordinanze, non si vede perché essa possa avvenire solo con la sentenza, contravvenendo al principio che le ordinanze sono sempre, per loro natura, modificabili anche con altre ordinanze.

La soppressione del secondo e quarto comma dell'articolo 423 deriva dalla considerazione che, col provvedimento indicato come ordinanza, il giudice definisce un capo della domanda almeno parzialmente. E ciò non può e non deve avvenire che con sentenza, cioè con una adeguata motivazione. La soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 421

mi sembra necessaria in quanto si vuole addirittura attingere non solo notizia, ma addirittura elementi di prova da chi si trovi in posizione tale che la sua testimonianza sia vietata. Quali conseguenze nella ipotesi che il chiamato a dare tali notizie non le dia per quei motivi che hanno indotto il legislatore a vietargli di testimoniare? Le successive modificazioni sono un adeguamento alla formulazione precedente.

L'ultimo comma dell'articolo 429 è da sopprimere a parere nostro perché sconvolge il principio nominalistico ed appare sommarmente rischioso sconvolgere il sistema vigente anche in campo internazionale.

Per questi motivi, ritengo che si debba approvare la legge, perfezionandola però con l'accoglimento degli emendamenti che ho presentato ed intendo di avere svolto con questo mio intervento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Si tratta dei seguenti emendamenti:

*Nel nuovo testo dell'articolo 409 del codice, al numero 2, sopprimere le parole: salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.*

1. 25. **Riccio Pietro, Reggiani.**

*Nel nuovo testo dell'articolo 413 del codice, al quarto comma, dopo le parole: competente per territorio è il giudice, aggiungere le parole: del capoluogo del circondario.*

1. 26. **Riccio Pietro, Reggiani.**

*Nel nuovo testo dell'articolo 414 del codice, sostituire le parole: la domanda si propone con ricorso, con le parole: la domanda si propone con citazione.*

1. 27. **Riccio Pietro.**

*Nel nuovo testo dell'articolo 415 del codice, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Tra la data di notificazione al convenuto della citazione e quella della udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Tale termine è elevato a quaranta nel caso in cui la notificazione della citazione debba effettuarsi all'estero.

1. 28. **Riccio Pietro.**

*Nel nuovo testo dell'articolo 416 del codice, al terzo comma, sopprimere le parole: prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i*

fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda.

1. 29. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere il nuovo testo dell'articolo 417 del codice.*

1. 30. **Riccio Pietro.**

*Sostituire il nuovo testo dell'articolo 418 del codice con il seguente:*

La memoria che contenga domanda proposta in via riconvenzionale deve essere notificata all'attore almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dall'attore per la discussione della causa. In tale caso nella udienza originariamente fissata il pretore concede alla parte che ne faccia richiesta un termine non superiore ai trenta giorni.

1. 31. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere il penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 420 del codice.*

1. 32. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 421 del codice.*

1. 33. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 423 del codice.*

1. 34. **Riccio Pietro.**

*Sostituire il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 423 del codice con il seguente:*

L'ordinanza di cui al comma precedente costituisce titolo esecutivo.

1. 36. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 423 del codice.*

1. 35. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 429 del codice.*

1. 37. **Riccio Pietro.**

*Nel nuovo testo dell'articolo 433 del codice, al primo comma, sostituire le parole: con ricorso, con le parole: con citazione.*

1. 38. **Riccio Pietro.**

*Nel nuovo testo dell'articolo 434 del codice, al primo comma, sostituire le parole: il ricorso, con le parole: la citazione.*

1. 39. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 434 del codice.*

1. 40. **Riccio Pietro.**

*Sopprimere i primi due commi del nuovo testo dell'articolo 435 del codice.*

1. 41. **Riccio Pietro.**

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, questa mattina ho presentato una interrogazione in relazione ai fatti gravissimi accaduti ieri sera e questa notte nelle carceri di *Regina coeli* a Roma.

L'argomento è di estrema urgenza e quindi la pregherei, signor Presidente, di interessare il Governo affinché risponda subito in merito. Le chiederei che la discussione che si sta svolgendo attualmente sui provvedimenti sottoposti al nostro esame, essi pure urgentissimi, ceda se possibile il passo allo svolgimento di queste interrogazioni che sono di evidente attualità e drammaticità.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

### Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute.

Lunedì 30 luglio 1973, alle 10 e alle 16,30:

*Alle ore 10:*

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di

assistenza obbligatorie (*modificata dal Senato*) (379-B);

— *Relatori*: Lospinoso Severini e Del Penino, *per la maggioranza*; di Nardo, *di minoranza*.

*Alle ore 16,30:*

1. — *Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2294);

SPAGNOLI ed altri: Blocco dei canoni e dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani fino al 31 dicembre 1974 (2269);

— *Relatore*: Revelli.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo (2295);

— *Relatore*: Erminero.

3. — *Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1365);

FRASCA ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (44);

ANTONIOZZI e MANTELLA: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (752);

— *Relatore*: Gerolimetto.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778);

— *Relatore*: Monti Maurizio.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parzia-

ria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

*e della proposta di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'eletturato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 13,10.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BORROMEO D'ADDA, NICCOLAI GIUSEPPE, TASSI E DELFINO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno spinto l'ENI a concludere un accordo con la Bassetti per un investimento di 10 miliardi destinato alla produzione di tessuti a spugna, danneggiando in tal guisa numerose aziende del settore e minacciando i livelli occupazionali di dette imprese, situate per gran parte nelle zone tradizionalmente tessili.

Per sapere infine se il dottor Piero Bassetti presidente della regione lombarda ed esponente di rilievo della sinistra democristiana è lo stesso che risulta azionista della Bassetti. (4-06249)

**ASSANTE, CITTADINI E D'ALESSIO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali urgenti misure intendano adottare per impedire che l'AIMA continui a rifiutare, anche in provincia di Frosinone, l'applicazione del prezzo politico del grano, violando finanche impegni formalmente assunti con le categorie interessate, determinando così lo stato di agitazione dei panificatori.

Tale situazione ha portato alla minaccia di uno sciopero generale dei panificatori della provincia, con grandissimo allarme della popolazione, sciopero per ora solamente sospeso e rinviato in attesa di decisioni dirette ad eliminare le cause della grave tensione. (4-06250)

**VITALI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che in provincia di Agrigento, malgrado la presenza di impianti dell'Italcementi funzionanti a pieno ritmo, riesca quasi impossibile agli operatori del settore edilizio procurarsi le necessarie forniture di cemento dovendo pagare la scarsa quantità che pur si riesce a trovare in modo non sempre regolare a prezzi di « mercato nero »:

2) quali provvedimenti urgenti intende il Ministro adottare per porre fine a tale stato di cose, specialmente se in esso si ravvisassero gli estremi dell'accaparramento indebito a scopo speculativo, tenendo soprattutto conto dell'aumento dei costi che tale mancanza di cemento comporta e del documento che arreca non solo all'attività edilizia pubblica e privata, ma in generale a tutta la pur magra attività economica della provincia di Agrigento.

(4-06251)

**VITALI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del gravissimo episodio di cui si è reso protagonista il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Menfi (Agrigento) nei confronti del sindaco del medesimo comune durante il comizio da questi tenuto il 22 luglio 1973.

In quell'occasione detto maresciallo, sebbene più volte invitato dal sindaco, non interveniva per impedire che un gruppo di aderenti al MSI disturbasse il comizio.

Interveniva però nei riguardi del sindaco, tentando di sciogliere il comizio e intimando al sindaco in persona di seguirlo in caserma, allorché questi gli contestava il suo comportamento e dichiarava che perciò avrebbe adito le vie di legge;

2) se il Ministro non ritiene si configurino, nell'atteggiamento e nel comportamento del sunnominato maresciallo, estremi di reati, quanto meno per omissione di atti di ufficio;

3) quali urgenti provvedimenti il Ministro intende adottare, in special modo se non ritiene di dover trasferire ad altra stazione detto maresciallo, tenuto conto anche del fatto che trattasi del medesimo militare che l'anno scorso continuava a definire « ragazzi in villeggiatura » i fascisti trovati nel campo paramilitare sito nel territorio di Menfi, malgrado l'attrezzatura militare ivi reperita e la presenza di personaggi ben noti agli organi di polizia, e malgrado le dichiarazioni in tal senso del questore di Agrigento e del sottosegretario per l'interno che rispondeva ad una nostra interrogazione. (4-06252)

**VITALI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che l'ANAS, impegnata nei lavori di rifacimento e ampliamento della strada statale Canicatti-Campobello di Licata, all'altezza del chilometro 3 in contrada

« Giacchetto » sta lasciando una pericolosa strozzatura nella strada adducendo a pretesto, per il mancato ampliamento proprio in quel punto, motivi presunti di salvaguardia di costruzioni che avrebbero carattere « monumentale »;

2) se il Ministro non ritiene che ad impedire la regolare attuazione dell'opera viaria, invece dei motivi di « salvaguardia », vi siano interessi privati ingiustificati e perciò intollerabili;

3) quali urgenti provvedimenti il Ministro intende adottare per impedire lo « sconcio » della strozzatura, tenuto conto soprattutto del fatto che, dovendo la strada ampliata avere caratteristiche di scorrimento veloce, la improvvisa strozzatura potrebbe essere quasi certamente causa di numerosi e gravi incidenti. (4-06253)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quale sia il pensiero del Governo sull'attuale situazione carceraria nel paese, ed in particolare chiede di conoscere i motivi, le cause dirette e lontane della rivolta nel carcere romano e quali le reali possibilità che in avvenire fatti così gravi non abbiano ad accadere e quali le soluzioni che vogliono immediatamente adottarsi per situazioni che diventano sempre più drammatiche.

(3-01481)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se — al di fuori delle considerazioni di merito e delle conseguenti decisioni contenute nella nota ordinanza del pretore di Roma sulla vicenda giudiziaria del *Messaggero* e che appartengono alla indipendente funzione del magistrato — non ritenga esprimere il punto di vista del Governo sulle opinioni, sui pareri, sulle argomentazioni e sulle interpretazioni sociali e politiche e sui commenti anche al comportamento delle persone che appaiono nell'intera motivazione del provvedimento del magistrato romano.

(3-01482)

« MANCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica e della sanità, per sapere quali sono gli intendimenti del Governo in merito alla vasta e subdola manovra messa in atto dalla quasi totalità dei consigli di amministrazione degli enti di diritto pubblico con finalità istituzionali di assistenza sanitaria, di previdenza, di vigilanza antinfortunistica e d'igiene del lavoro, consistente in massicce assunzioni di nuovo personale per "chiamata diretta" o a selezione mediante "colloquio attitudinale"; manovra che ha come obiettivo strategico principale quello di rendere più difficile, se non impossibile, comunque prolungare nel tempo, la realizzazione della programmata riforma sanitaria e l'istituzione del servizio sanitario nazionale (che presume, quale fondamentale misura, lo scioglimento di tali enti) facendone aumentare enormemente il costo finanziario derivante dalla necessità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro ai nuovi assunti;

se sono a conoscenza che il fenomeno di tipica marca clientelare, in genere avvertito dai rappresentanti sindacali nei consigli di amministrazione e che ha dato luogo a scioperi di protesta del personale come ad esempio a Milano da parte dei dipendenti amministrativi dell'ENPAS, che si sono astenuti dal lavoro nei giorni 24 e 25 luglio 1973, si verifica con esempi eclatanti all'INAM, ove si è deciso di assumere altre 1.500 unità, di cui ben 600 nella sola Lombardia, mediante il comodo e truffaldino sistema del "colloquio attitudinale"; all'ENPAS, di 350 unità, assunzione già in avanzato stato di svolgimento, con il sistema altrettanto immorale e illegittimo della "chiamata diretta"; all'ENAOLI; all'ANCC; all'INADEL e all'ONIG per citare solo i "carrozzi" clientelari principali, chi più chi meno con bilanci cronicamente e spaventosamente deficitari;

se non ritengano, in coerenza con le enunciazioni programmatiche del Governo, stroncare immediatamente e con energia la manovra sabotatrice della riforma sanitaria, dando così prova di volontà moralizzatrice del costume, di richiamo al rispetto assoluto della legge sul collocamento e sull'obbligo del concorso per accedere ai pubblici impieghi, nonché esempio concreto di lotta agli sprechi del pubblico danaro.

(3-01483) « LA BELLA, POCHEZZI, VENTUROLI, CHIOVINI CECILIA ».

**INTERPELLANZA**

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere se è vero che il Ministro per il Mezzogiorno, all'atto del suo insediamento, ha dovuto constatare che quasi tutti gli stanziamenti previsti dalla legge n. 853 per il quinquennio 1971-1975 sono stati già impegnati dal precedente Governo secondo criteri che violano i principi sanciti dalla nuova legge sul Mezzogiorno.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere in particolare:

1) quanta parte dei tre mila miliardi destinati all'incentivazione industriale sono stati assegnati alle grosse imprese con investimenti

superiori ai 5 miliardi di lire e con quale ripartizione per settori produttivi e come si è tenuto presente il criterio della massima occupazione;

2) qual è il risultato complessivo di nuova occupazione nelle imprese incentivate;

3) quanta parte degli investimenti diretti è stata impegnata per il completamento di programmi ispirati ai tradizionali criteri dispersivi e clientelari;

4) se non ritenga di procedere ad un riesame dei 21 progetti speciali attraverso un rapido confronto democratico per farli corrispondere alle esigenze prioritarie di ciascuna regione.

(2-00300) « REICHLIN, BARCA, LA TORRE, PEGGIO, RAUCCI ».